

Operazioni sul capitale

# Riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ed intervento notarile

a cura di **Paolo Divizia** e **Luca Olivieri** (\*)

**Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di analizzare i profili societari, contabili e fiscali della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e le diverse operazioni sul capitale che in misura diretta ed indiretta la coinvolgono; nella parte finale viene dato ampio spazio al vaglio delle tecniche di redazione del verbale assembleare.**

## 1. Individuazione dell'ambito di indagine

Il presente contributo è dedicato all'analisi dei profili di interesse notarile relativi alla riserva ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (1), più nota come riserva da rivalutazione facoltativa dei beni immobili che compongono il patrimonio dell'impresa.

La matrice legale della presente riserva induce l'operatore ad una particolare cautela, in particolare sul piano redazionale, in ragione del fatto che la legge disciplina il contenuto, la modalità di formazione e di impiego della presente voce del patrimonio netto in una espressa logica emergenziale (2), utilizzando un *drafting* legislativo non privo di imprecisioni e non sempre coerente con i principi guida della verbalizzazione notarile.

Fin d'ora, è mia intenzione premettere che le riflessioni di seguito sviluppate si concentreranno sulla citata disciplina del 2008, allargando volta per volta il ragionamento ad altre normative speciali (in particolare la legge 21 novembre 2000, n. 342) dalla prima espressamente richiamate per disciplinare rilevanti aspetti - anche redazionali - del meccanismo di rivalutazione.

In via introduttiva, va detto che la riserva da rivalutazione nasce da un presupposto di natura contabile. La redazione del bilancio della società per azioni (ove non si adottino i criteri IAS/IFRS) si informa al rispetto del criterio del c.d. "costo storico", ossia l'iscrizione di ogni bene avviene tendenzialmente per un valore pari al complesso delle spese che l'impresa ha effettivamente dovuto sostenere per procurarsi quel dato elemento patrimoniale (3) ovvero per realizzarlo attraverso il proprio ciclo produttivo interno (si pensi ad una serie di unità abitative realizzate da una s.p.a. operante nel settore dell'edilizia).

La logica prudenziale che soggiace al criterio del costo storico è chiara: da un lato, si realizza una stabilizzazione patrimoniale della società coniugata con una chiara "informativa interna" (4), ai fini della determinazione dell'utile

### Note:

(\*) Il presente contributo è dovuto a riflessioni comuni dei due Autori, ai quali, peraltro, la stesura del lavoro è così imputabile: a Paolo Divizia, Notaio e Prof. a contratto presso l'Università degli Studi di Genova, i paragrafi 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; a Luca Olivieri, Avvocato, i paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

(1) Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 280, Suppl. ord. n. 263), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(2) La *rubrica legis* del decreto in esame evidenzia come l'intervento legislativo si qualificabile come misura anti-crisi ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale").

(3) Il principio contabile OIC 16, reperibile sul sito istituzionale [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu), precisa attentamente che nella voce di costo sostenuta, per quanto di interesse in questa sede, debbano essere conteggiati con riferimento agli acquisti di beni immobili: a) in caso di compravendita, oltre al costo vivo (cristallizzato nel contratto), gli oneri accessori d'acquisto e tutti i costi sostenuti affinché quanto in oggetto costituisca bene duraturo per la società, i costi notarili per la redazione dell'atto e le inerenti imposte e tasse di registrazione, oltre ai compensi eventuali di mediazione; c) in caso di costruzione, gli onorari per la progettazione dell'immobile ed i costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario. Con riferimento agli acquisti in regime IVA, invece, si precisa che "il costo effettivamente sostenuto include l'onere per l'imposta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile".

(4) S. Fortunato, *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in *Riv. soc.*, 2007, 945; l'Autore ravvisa, peraltro, nel ricorso a detto strumento di valutazione un forma "sicura ma non sufficiente" di tutela per i terzi in ordine alla stabilità dei valori patrimoniali dell'ente (in particolare a pagina 950 dove afferma: "È vero che spesso il criterio del costo storico è visto come strumento di tutela dei terzi, teso a impedire la restituzione dei conferimenti o del capitale sociale assunto come "garanzia supplementare" a favore dei terzi creditori sociali. Ma è anche vero che quella funzione c.d. di garanzia del capitale sociale non assomiglia affatto ai modelli classici di garanzia per i terzi e che si viene progressivamente affermando l'idea che la miglior garanzia per i creditori sociali è fornita dalla dimostrazione che l'impresa sociale è in grado di produrre reddito che ne consenta la solvibilità").

eventualmente distribuibile; dall'altro, si prevengono forme di distribuzione di ricchezza non realmente prodotta, atteso che "una valutazione diversa del conferimento originario, in tutta evidenza, può liberare poste di bilancio astrattamente idonee alla distribuzione" (5).

Il pregio di questo criterio, nei termini sopra indicati, ne costituisce al tempo stesso il limite più grande, in ragione del fatto che questa "fissità in termini algebrici", col passare del tempo, determina una cristallizzazione nel bilancio di valori lontani dalla realtà (6).

L'indicato criterio di iscrizione in bilancio al valore storico crea indefettibilmente un *delta* di differenza fra il dato contabile ed il dato reale, ossia il valore di mercato del bene. Questo aspetto è maggiormente avvertito in epoche a marcata spinta inflazionistica, in cui il potere di acquisto della moneta è tanto più mutevole quanto distanti temporalmente sono le valutazioni effettuate; esemplificando, è di tutta evidenza come il valore di bilancio di un immobile sito nel centro storico di Milano ed acquistato dalla Alfa s.p.a. nel 1990 per 100 milioni di lire non sia "veritiero" rispetto ai valori correnti del borsino immobiliare del capoluogo lombardo.

Questo dato fattuale ha interessato più volte il legislatore, il quale - animato anche da un non celato desiderio di incremento del gettito fiscale - ha consentito a più riprese l'adeguamento dei valori di iscrizione di precisi cespiti, mediante un ri-allineamento con i valori di mercato, per il tramite di leggi di rivalutazione *ad hoc*.

La riserva da rivalutazione non è tuttavia uno strumento di pura emergenza finanziaria; essa, seppur disciplinata volta per volta relativamente ai presupposti applicativi ed alle modalità di impiego della plusvalenza generata, costituisce un componente-base della struttura originaria del patrimonio netto, atteso che essa è prevista in generale dalla Voce A III del Passivo, ai sensi dell'art. 2424 del codice civile (7).

## 2. Formazione della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Aspetti contabili e fiscali

### 2.1 Rivalutazione e principi contabili

L'art. 2426, n. 1, c.c., come è noto, sancisce, con riferimento alle immobilizzazioni, il principio fondamentale della necessaria iscrizione in bilancio al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) o di produzione (8).

Tale regola che, come si è visto, è ispirata da un'ottica prudentiale, non può essere derogata dai redattori del bilancio, in sede di valutazione, neppure negli esercizi successivi a quello di acquisto/produzione per tener conto di eventuali incrementi di valore del bene (ad esclusione di alcuni casi eccezionali, come verrà specificato *infra*).

Secondo le regole generali, quindi, l'originario valore di iscrizione di un immobile, negli esercizi successivi all'acquisto/produzione, può subire variazioni in aumento, in assenza di disposizioni di legge *ad hoc*, soltanto a seguito dell'imputazione ad esso di ulteriori costi inerenti sostenuti per interventi diretti "all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento" i quali determino, con riferimento al detto bene, "un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile" (tale incremento viene definito "capitalizzazione di costi") (9). È evidente che tale incremento di valore non costituisce una deroga al principio generale, poiché non avviene a seguito di una nuova valutazione del bene, ma sempre sulla base di costi per esso sostenuti, anche se successivamente alla sua acquisizione.

Il valore di iscrizione del bene, invece, subirà normalmente delle periodiche variazioni in diminuzione per effetto del processo di ammortamento (ovviamente con riferimento ai soli beni ammortizzabili (10)), che determina, coerentemente con il principio di competenza, una ripartizione del costo del bene sui diversi esercizi della sua vita utile.

Il valore di iscrizione del bene immobile potrà, inoltre, subire un decremento anche quando gli amministratori accertino, in seguito ad eventi sopravvenuti e sulla base di accertamenti opportunamente documentati, una svalutazione durevole ai sensi dell'art. 2426, n. 3, c.c. (11).

Qualora, tuttavia, negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione ed il bene recuperi, in tutto

#### Note:

(5) In questi termini si esprime G.A.M. Trimarchi, *Costo storico ed articolazione di operazioni su capitale sociale*, in AA.VV., *Il bilancio spiegato ai giuristi*, Milano, 2009, 281.

(6) Per il superamento di questa problematica attraverso il ricorso al *fair value*, per quanto di interesse nella prospettiva notarile, si rinvia allo Studio CNN 99-2011/I, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto*, a firma di G.A.M. Trimarchi.

(7) A riguardo C.A. Busi, *Riduzione del capitale nelle s.p.a. e s.r.l.*, Milano, 2010, 90, osserva come la lettura del principio contabile 28 consenta di affermare che nella voce A III del Passivo dello stato patrimoniale, vadano iscritte solo le riserve derivanti da una rivalutazione operata in base a leggi speciali, mentre quelle che derivano dalla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c. sono da iscrivere alla successiva voce A VII - Altre riserve".

(8) Cfr., al riguardo, anche il principio contabile nazionale OIC 11, reperibile sul sito istituzionale [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu), 16 ss., che evidenzia le ragioni di tale scelta legislativa.

(9) Cfr. principio contabile nazionale OIC 16, cit., 17.

(10) Non sono assoggettabili ad ammortamento, ad esempio, i terreni e i fabbricati civili che non siano accessori rispetto a quelli strumentali oppure indirettamente strumentali all'attività dell'impresa: cfr. principio contabile nazionale OIC 16, cit., 25-26.

(11) Per le possibili ragioni economiche della svalutazione, si rinvia a quanto osservato nel principio contabile nazionale OIC 16, cit., 5-6.

od in parte, il precedente valore, al fine di assicurare una rappresentazione veritiera e corretta, i redattori del bilancio saranno tenuti, ai sensi dell'art. 2426, n. 3, c.c., ad effettuare una rivalutazione (c.d. "rivalutazione di ripristino").

Anche questo incremento di valore, come quello in precedenza esaminato, non costituisce una deroga al principio generale del costo, poiché non può, comunque, superare l'originario valore di iscrizione del bene.

La rivalutazione del valore di iscrizione in bilancio di un bene immobile potrebbe, tuttavia, avvenire sulla base di quanto stabilito dall'art. 2423, quarto comma, c.c., ai sensi del quale "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti [n.d.r.: e, quindi, anche dell'art. 2426, n. 1, c.c.] è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata".

Tale disapplicazione dovrà essere motivata in nota integrativa e gli eventuali utili da essa derivanti "devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato" (12).

Nel nostro ordinamento è, quindi, presente una regola "di chiusura" che consentirebbe di derogare, in casi eccezionali e senza la necessità una disposizione di legge *ad hoc*, anche al principio del costo.

Va, tuttavia, detto che tale regola, con riguardo all'argomento qui trattato, trova difficilmente applicazione operativa (oltre che per un approccio prudenziale degli operatori) in ragione dello specifico chiarimento fornito dalla Relazione Ministeriale di commento all'art. 2426 c.c., la quale afferma che "In particolare, non costituisce caso eccezionale l'eventualmente sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione, essendo la disciplina di tale fenomeno riservata al legislatore ordinario, come espressamente stabilito dalla legge di delega (art. 1, lett. c)" (13).

Una possibile ipotesi di applicazione dell'eccezione in esame viene tradizionalmente individuata nel mutamento della destinazione urbanistica di un terreno da agricolo ad edificabile (14).

La trattazione introduttiva svolta nel presente paragrafo, anche se volutamente semplificata, pare sufficiente al fine di comprendere che, nel bilancio delle imprese soggette ai principi contabili nazionali, il costo di iscrizione di un bene immobile non può, negli esercizi successivi alla sua acquisizione, subire un incremento per effetto di un mutamento favorevole del valore di mercato o di altre vicende economiche.

Tale preclusione dell'attività valutativa dei redattori del bilancio può essere, quindi, superata soltanto attraverso una specifica legge dello Stato che consenta la rivalutazione.

## 2.2 Le leggi di rivalutazione in generale

Nella consapevolezza della rigidità dei criteri di valutazione del bilancio che, con il trascorrere del tempo, conducono quasi inevitabilmente, specie con riguardo ai beni immobili, ad una rappresentazione del valore non veritiera (e, in verità, anche al fine di reperire un incremento delle entrate fiscali) il legislatore ha periodicamente emanato leggi di rivalutazione dei beni d'impresa (15).

Le modalità di attuazione, pur presentando profili comuni, dipendono dalla specifica disciplina prevista da ciascuna legge. A tal proposito, in termini generali (e con l'avvertenza che spesso le *infra* descritte caratteristiche sono, in tutto od in parte, compresenti), è possibile distinguere tra:

- rivalutazioni obbligatorie e facoltative;
- rivalutazioni monetarie ed economiche;
- rivalutazioni civilistiche e fiscali;
- rivalutazioni gratuite ed a pagamento.

La prima distinzione riguarda la sussistenza o meno di un margine di discrezionalità del redattore del bilancio nell'effettuazione della rivalutazione; può, infatti, accadere che la legge preveda espressamente, per determinate categorie di imprese, l'obbligatorietà di tale intervento non lasciando, quindi, una diversa possibilità di scelta (16).

Un'altra classificazione distingue a seconda delle modalità dell'incremento di valore, le quali possono essere ricondotte a due gruppi, a seconda che l'adeguamento del valore di iscrizione in bilancio sia effettuato rispetto alle

---

### Note:

(12) In altri termini, gli utili in questione non sono distribuibili fino a che il maggior valore iscritto non sia realizzato (in caso di alienazione del bene) o coperto da ammortamento.

(13) Il passaggio della Relazione ministeriale è espressamente citato nel principio contabile nazionale OIC 16, cit., 6-7.

(14) Si consideri il seguente esempio: nel 2008 la società Alfa acquista il terreno Tuscolano per euro 100.000 e lo iscrive in bilancio per pari importo (per semplificazione non si considerano gli oneri accessori). Nel 2011, successivamente all'adozione ed all'approvazione dello strumento di Piano del Comune in cui si trova il terreno, quest'ultimo diviene edificabile. Nel bilancio al 31/12/2011, al fine di rispettare il principio di verità e correttezza, gli amministratori della società Alfa avrebbero dovuto eccezionalmente incrementare il valore di iscrizione del terreno Tuscolano da euro 100.000 al valore evidenziato da apposita perizia redatta da un esperto che tenga conto dell'avvenuto mutamento di destinazione urbanistica.

(15) Si ricordano, in particolare, le seguenti: legge 11 febbraio 1952, n. 74; legge 2 dicembre 1975, n. 576; legge 19 marzo 1983, n. 72; legge 29 dicembre 1990, n. 408; legge 30 dicembre 1991, n. 413; legge 21 novembre 2000, n. 342; legge 28 dicembre 2001, n. 448; legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, appunto, D.L. 29 dicembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(16) È quanto avvenuto, in passato, con gli artt. 24 e ss. della legge 30 dicembre 1991, n. 413: cfr. G. Caramazza, *Rivalutazione obbligatoria dei beni immobili d'impresa*, in *Le Società*, 1992, 263 ss.

variazioni del costo del denaro (rivalutazione monetaria) oppure alle variazioni del valore di mercato del bene (rivalutazione economica) intervenute negli anni successivi all'iscrizione (17).

Come è possibile intuire, la rivalutazione economica lascia all'operatore un maggior margine di discrezionalità rispetto a quella monetaria, che è legata ad un parametro certo, ossia il tasso di inflazione registrato negli esercizi successivi all'iscrizione in bilancio (18).

In tale ultimo caso la rivalutazione avviene di norma mediante l'applicazione al valore d'iscrizione dei beni di una serie di coefficienti calcolati sulla base dell'inflazione di ciascun anno successivo a quello di acquisizione (19).

Nel caso della rivalutazione economica, invece, risultando troppo complessa la determinazione di criteri di calcolo applicabili nella generalità dei casi, spesso il legislatore preferisce definire dei criteri che consentano l'individuazione di un limite massimo.

La distinzione tra rivalutazione civilistica e fiscale riguarda gli effetti dell'incremento di valore del bene, che può riguardare soltanto il valore di iscrizione in bilancio (civilistico) oppure può acquisire rilevanza anche ai fini fiscali (20). Nella maggior parte delle leggi di rivalutazione susseguitesesi nel nostro ordinamento è stata prevista la coincidenza tra incremento di valore ai fini civilistici e fiscali, fermo restando il pagamento da parte del contribuente di un'imposta sostitutiva.

Il provvedimento che viene qui in considerazione (D.L. n. 185/2008), invece, ha previsto la possibilità di effettua-

---

## Note:

(17) Questa distinzione, basata appunto sulle modalità operative previste da ogni singola legge, non deve essere confusa con l'analoga distinzione sovente proposta in dottrina, ai fini della classificazione in bilancio, tra riserve di rivalutazione monetaria e riserve di rivalutazione economica (cfr. anche il principio contabile nazionale OIC 28, reperibile sul sito istituzionale [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu)). In tale ipotesi, infatti, si utilizza la locuzione "rivalutazione monetaria" per riferirsi a tutte le riserve create a seguito di una specifica legge di rivalutazione, qualificando, invece, come "riserve di rivalutazione economica" quelle create per effetto della deroga eccezionale ai principi generali di valutazione del bilancio ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, c.c. Tale distinzione torna utile ai fini classificatori, poiché le riserve di rivalutazione "monetaria" vengono fatte confluire nella voce del patrimonio netto A.III (rubricata "Riserve di rivalutazione") e le riserve di rivalutazione "economica" nella voce A.VII ("Altre riserve"). Cfr. *supra*, in tal senso, la dottrina citata nella nota 7. La distinzione assume rilevanza, oltre che sul piano classificatorio, anche ai fini del regime applicabile alla distribuzione delle riserve. Con riferimento alle riserve che sorgono a seguito della deroga eccezionale ai principi di valutazione, infatti, l'art. 2423, quarto comma, c.c. dispone la non distribuibilità "se non in misura corrispondente al valore recuperato". Parte della dottrina (cfr. G. Gavelli, *Natura e conseguenze civilistico-fiscali del saldo attivo di rivalutazione*, in *Corr. Trib.*, 2009, 919-920) si è domandata se lo stesso principio debba trovare applicazione per la riserva da rivalutazione ("monetaria") ex D.L. n. 185/2008, con la conseguenza che "[...] il saldo attivo di rivalutazione non sarebbe distribuibile se non:

a) dopo la vendita dell'immobile rivalutato, ad un prezzo almeno pari a quello iscritto in bilancio, al netto degli eventuali ammortamenti nel frattempo maturati;

b) ovvero, al termine del piano di ammortamento, ossia quando l'intero importo oggetto di rivalutazione è stato «recuperato» attraverso la procedura di ammortamento".

Come riconosce, seppur in maniera dubitativa, lo stesso Autore (citando anche l'interpretazione contenuta nella circolare Assonime n. 13 del 2001), tuttavia, l'applicazione della predetta disposizione codicistica sembra esclusa dalla deroga ai principi generali di valutazione desumibile nell'art. 15, comma 16, D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale la rivalutazione avviene "anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia". A favore di tale ultima interpretazione si deve rimarcare, oltre al carattere di specialità della disciplina in esame, come la tutela dei terzi creditori in caso di distribuzione della riserva sia stata perseguita mediante l'incisivo strumento dell'opposizione ex art. 2445 c.c.

(18) La rivalutazione monetaria acquisisce particolare rilevanza in periodi a forte spinta inflattiva, come è accaduto in quelli compresi tra la seconda metà degli anni settanta e la prima metà degli anni ottanta. Sull'argomento cfr. L. De Angelis, *La rivalutazione monetaria nei bilanci in periodo d'inflazione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1983, I, 1579 ss.

(19) Cfr., ad esempio, l'art. 2 della legge 19 marzo 1983, n. 72 (rubricata "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese"; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari"), ai sensi del quale: "La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti [...]".

Per un commento sulla riserva da rivalutazione relativa a tale legge, cfr. A. Cicognani, *Disciplina civilistica e fiscale della riserva da rivalutazione ex legge 19 marzo 1983, n. 72*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1983, I, 1567 ss.

(20) La differenza è facilmente percepibile facendo ricorso ad un banale esempio: si ipotizzi che il valore contabile netto (costo storico-ammortamenti) di un immobile sia di 100 e che coincida con valore fiscalmente rilevante. Si immagini, ora, che sia oggetto di rivalutazione il solo valore civilistico, con un incremento da 100 a 200. Ipotizzando un'immediata cessione del bene per un prezzo di 250, la plusvalenza civilistica sarebbe pari a 50 (250-200), ma quella fiscale (base imponibile ai fini della tassazione) sarebbe pari a 150 (250-100), non avendo la rivalutazione acquisito effetto ai fini fiscali. Diversamente, se la rivalutazione fosse stata effettuata anche con effetti fiscali, la plusvalenza fiscale avrebbe coinciso con quella civilistica e, quindi, sarebbe stata più bassa, dando luogo ad un minor imponibile. È evidente che tale "vantaggio" non viene conseguito senza oneri per il contribuente, infatti le leggi di rivalutazione normalmente richiedono, ai fini fiscali, il versamento di un'imposta sostitutiva e, al fine di evitare utilizzi strumentali nell'immediato, prevedono un differimento degli effetti fiscali.



re la rivalutazione anche solo ai fini civilistici senza versare alcuna imposta (21); in tal caso un'impresa ha la possibilità, senza oneri fiscali, di migliorare la propria situazione patrimoniale grazie all'incremento dell'attivo e, correlativamente, del patrimonio netto determinato dalla rivalutazione del bene (22).

È evidente, peraltro, che il riconoscimento fiscale della rivalutazione presenta, generalmente, significativi vantaggi derivanti, ad esempio, dalla possibilità di dedurre dal reddito imponibile i maggiori ammortamenti e di contenere le ipoteche, successive, plusvalenze derivanti dalla cessione del bene.

Per tale motivo in tutte le ultime leggi di rivalutazione il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali è stato subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva e, quindi, la rivalutazione è avvenuta, in sostanza, a pagamento (anche se in passato non sono mancati interventi legislativi di rivalutazione gratuita (23)).

Alla luce delle classificazioni operate è possibile definire la rivalutazione prevista dal D.L. n. 185/2008 come facoltativa, economica (24), civilistica e/o fiscale (il riconoscimento dei valori ai fini fiscali, infatti, era opzionale) ed eventualmente onerosa (l'onerosità emergeva solo laddove si procedesse al suddetto riconoscimento).

### **2.3 La rivalutazione prevista dal D.L. n. 185/2008: presupposti e limiti**

Dato che, come si è visto, la rivalutazione delle immobilizzazioni può avvenire, ad esclusione di casi eccezionali, mediante apposita disposizione di legge, è lo stesso provvedimento legislativo che, di volta in volta, ne stabilisce presupposti e limiti.

A tal proposito il legislatore del D.L. n. 185/2008 aveva dettato la disciplina in parte direttamente ed in parte mediante uno specifico rinvio ad un'antecedente legge di rivalutazione ed ai relativi provvedimenti attuativi (l'art. 15, comma 23 del citato D.L., infatti, prevede espressamente l'applicabilità, in quanto compatibili, degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86).

È possibile distinguere tra presupposti soggettivi ed oggettivi della rivalutazione.

Quanto al primo profilo, la disciplina in esame individuava i soggetti che potevano procedere alla rivalutazione (art. 15, comma 16, D.L. n. 185/2008) nelle società di capitali e cooperative, negli altri enti soggetti ad IRES (25) e nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (26).

Venivano espressamente esclusi dall'ambito applicativo i soggetti che avessero adottato i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Tale esclusione era giustificata, in primo luogo, dal fatto che lo IAS 40 prevedeva già (e tuttora prevede) un criterio che consentiva di rivalutare civilisticamente gli immobili (27) e, in secondo luogo, dal fatto che lo stesso D.L. n. 185/2008 dettava una disciplina *ad hoc* (nei commi da 1 a 8) per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.

Quanto ai presupposti oggettivi ed all'individuazione delle poste patrimoniali rivalutabili, è utile premettere che, ai fini fiscali, gli immobili posseduti nell'ambito di un'attività d'impresa vengono ripartiti in tre categorie: gli immobili

#### **Note:**

(21) Tale facoltà, già desumibile dalla lettera della legge (art. 15, ventesimo comma, D.L. n. 185/2008), è stata confermata dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2009, n. 8/E, par. 2.1, e del 19 marzo 2009, n. 11, par. 6.

(22) Una migliore patrimonializzazione si traduce, inoltre, in una maggiore facilità nell'accedere ai finanziamenti degli istituti bancari: cfr., in tal senso, G. Ferranti, *La rivalutazione degli immobili dell'impresa*, in *Corr. Trib.*, 2009, 8; N. Forte, *La rivalutazione facoltativa dei beni immobili d'impresa. Articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185*, Studio CNN n. 14-2009/T, reperibile nella *Banca Dati del Notariato*, par. 7 e P. Meneghetti, *Rivalutazione degli immobili alla luce della C.M. 11/E/2009*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2009, 7, 5 ss.

(23) È il caso, ad esempio, delle leggi n. 576 del 2 dicembre 1975 e n. 72 del 19 marzo 1983.

(24) Si fa riferimento, come si è avuto modo di precisare, alle modalità della rivalutazione e non alla qualificazione della relativa riserva ai fini della classificazione in bilancio.

(25) L'art. 73 T.U.I.R., nella parte oggetto di espresso rinvio da parte del D.L. n. 185/2008, recita: "Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali [...]".

(26) Pur in assenza di un'esplicita previsione è stato precisato che andavano ricompresi nell'ambito applicativo anche gli imprenditori individuali (ovviamente per i beni relativi alle attività commerciali esercitate), in virtù del rinvio operato dall'art. 15, comma 23, D.L. n. 185/2008 all'art. 15 della legge n. 342/2000: cfr., *ex multis*, L. Bonfanti, *Rivalutazione facoltativa degli immobili d'impresa*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2009, 2, 114 ss. e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, par. 2. In virtù dello stesso rinvio rientravano nel novero dei soggetti ammessi ai fini della rivalutazione gli enti pubblici e privati di cui al previgente art. 87, comma 1, lett. c), T.U.I.R. (oggi art. 73 T.U.I.R.), le società ed enti di cui alla lettera d), primo comma, dello stesso articolo, e le persone fisiche non residenti che esercitavano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Le società semplici, invece, sono state esplicitamente escluse dall'ambito dei soggetti facoltizzati alla rivalutazione alla luce della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 26 gennaio 2001, par. 4.1.

(27) Per un approfondimento sullo IAS 40 cfr. E.M. Braja - C. Ciartano - L.M. Manzi, *IAS 40 Investimenti immobiliari*, in F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, *IAS/IFRS*, Milano, 2010, 2127 ss. (sono dedicate al modello della rivalutazione secondo il *fair value*, in part., 2141-2147).

li strumentali (per natura o per destinazione) (28), gli immobili-merce e gli immobili patrimoniali o immobili-patrimonio.

In maniera estremamente sintetica può dirsi che i primi sono quelli esclusivamente impiegabili (o concretamente impiegati) per lo svolgimento dell'attività dell'impresa, i secondi sono quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività economica svolta (29) ed i terzi sono quelli che non rientrano in nessuna delle due precedenti categorie, essendo detenuti, sostanzialmente, come investimento (30).

La distinzione assume rilevanza ai fini del tema qui in commento poiché l'art. 15, comma 16, D.L. n. 185/2008 circoscriveva l'ambito oggettivo della rivalutazione ai soli immobili strumentali e patrimoniali (esclusi i terreni edificabili).

Ulteriore requisito oggettivo era costituito dalla necessità che tali beni fossero iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007 (31).

In presenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi finora descritti la rivalutazione degli immobili non poteva avvenire in maniera indiscriminata, ma doveva essere realizzata nel rispetto di determinati limiti e con l'adozione di cautele documentali.

Quanto alle modalità di realizzazione, infatti, gli incrementi di valore dovevano necessariamente riguardare i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea (32), "al fine di tutelare la veridicità e la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto che intende rivalutare" (33).

Ciò significa che, nell'ambito di una stessa categoria omogenea, doveva essere identico anche il criterio seguito per la rivalutazione (ad esempio, monetario o economico), come viene specificato dall'art. 4, ottavo comma del D.M. n. 162 13 aprile 2001 (cui rinvia espressamente, come si è visto, l'art. 15, comma 23, della disciplina in commento) (34).

Come si è già avuto modo di chiarire, quando una legge di rivalutazione non vincola i redattori del bilancio ad un criterio monetario ma consente di adottare un criterio economico, si rende necessaria la determinazione di un limite massimo non superabile nell'effettuazione degli incrementi di valore.

Tale limite non è stato previsto dal D.L. n. 185/2008 direttamente, ma mediante il citato rinvio all'art. 11 della legge n. 342/2000, ai sensi del quale i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione "non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri" (35).

#### Note:

(28) La definizione di immobili strumentali è contenuta nell'art. 43, secondo comma, T.U.I.R., ove si legge: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato". Gli immobili strumentali per destinazione, quindi, sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa mentre gli immobili strumentali per natura sono quelli relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. La risoluzione Ministeriale n. 3/330 del 3 febbraio 1989 ha, inoltre, precisato che si considerano strumentali per natura gli immobili classificati in Catasto nei gruppi A/10 (purché la destinazione ad ufficio sia prevista nel titolo edilizio), B,C,D ed E.

(29) È il caso, ad esempio, degli immobili costruiti o ristrutturati da un'impresa edile e destinati alla rivendita.

(30) La definizione in via residuale degli immobili patrimoniali risulta dall'art. 90, primo comma, T.U.I.R., che li individua come "immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa".

(31) La circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E, par. 2.6, ha, successivamente, evidenziato la necessità che gli immobili "siano iscritti tra le immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo". Nello stesso senso cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate, 19 marzo 2009, n. 11/E, par. 1.

(32) Due categorie omogenee erano espressamente individuate negli immobili ammortizzabili e non ammortizzabili dall'art. 15, comma 17, dello stesso D.L. n. 185/2008.

(33) La proposizione citata tra le virgolette è quella riportata nella relazione illustrativa al D.L. n. 185/2008.

(34) Cfr. anche quanto affermato, con riferimento alla legge di rivalutazione n. 408 del 29 dicembre 1990, dalla circolare del Ministero delle Finanze del 10/04/1991, n. 9, ove si legge: "A norma dell'art. 5, comma 5, del decreto di attuazione, la rivalutazione di tutti i beni appartenenti a ciascuna categoria omogenea deve avvenire in base ad un unico criterio, il quale deve essere inteso nel senso che non sono cumulabili diverse metodologie di rivalutazione e cioè l'adozione, per alcuni beni appartenenti ad una categoria omogenea, del metodo di rivalutazione a valori correnti e per altri appartenenti alla categoria medesima di quello basato sulla capacità produttiva e della effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Peraltro, qualunque sia la metodologia adottata, non si potrà eseguire alcuna rivalutazione per quei beni che, nell'ambito della stessa categoria, risultino già iscritti in bilancio per un importo corrispondente alla rivalutazione massima effettuata in base a detta metodologia". Tale approccio è stato confermato anche nella circolare del Ministero delle Finanze 16 novembre 2000, n. 207/E, par. 1.2, riferita alla legge di rivalutazione n. 342 del 21 novembre 2000.

(35) Un criterio più puntuale è stato individuato dal D.M. 13 aprile 2001, n. 162, il quale, all'art. 6, ha stabilito che "Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito" (per valore "realizzabile" si intende il valore al quale il bene può essere ceduto sul mercato). Cfr. anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, par. 3, ove viene precisato che la rivalutazione "[...] non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostitu-

(segue)

Al fine di assicurare che la rivalutazione avvenga nel rispetto del principio di rappresentazione veritiera e corretta, infine, il legislatore del 2008 ha previsto la necessità di effettuare un'apposita annotazione nell'inventario (che permetta di verificare per ogni singolo bene l'incremento di valore effettuato) e nella nota integrativa al bilancio dell'anno in cui la rivalutazione viene eseguita ed ha stabilito (mediante il rinvio all'art. 11 della legge n. 342/2000) l'obbligo, a carico degli amministratori e dei sindaci, di motivare nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri seguiti e di attestare che la rivalutazione non eccedesse il sopraddetto limite di valore.

## 2.4 La contabilizzazione della riserva da rivalutazione

Prima di analizzare come sorga e venga appostata in bilancio la riserva da rivalutazione pare opportuno un breve riferimento alle possibili alternative che la normativa in esame lasciava alla scelta del soggetto che effettuava la rivalutazione (36).

In estrema sintesi era possibile procedere in una delle seguenti modalità:

- a) effettuare la rivalutazione soltanto sul piano contabile (civilistico) senza effetti ai fini fiscali;
- b) effettuare la rivalutazione sul piano contabile con riconoscimento (differito (37)), ai fini fiscali (38), dei maggiori valori attribuiti ai beni;
- c) effettuare la rivalutazione sul piano contabile con riconoscimento (differito), ai fini fiscali, dei maggiori valori attribuiti ai beni e con affrancamento del saldo attivo da rivalutazione.

L'ipotesi sub a) non comportava oneri fiscali per la società che procedeva alla rivalutazione, diversamente dalle ipotesi sub b) e c), le quali richiedevano il versamento di un'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati e (nel caso sub c)) per l'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione (39).

Si prenderà ora in esame la fattispecie meno complessa (precedentemente elencata sub a) al fine di chiarire, in maniera semplificata, quali conseguenze produce sul bilancio la rivalutazione e come sorga la relativa riserva.

A tal fine sia consentito ricorrere ad un semplice esempio (40): si ipotizzi che, nell'esercizio 2008 la società Alfa

---

### Note:

(continua nota 35)

zione. Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità”.

(36) L'analisi delle possibili alternative percorribili assume rilevanza, come si vedrà, anche (e soprattutto) con riferimento alle conseguenze fiscali della rivalutazione.

(37) L'art. 15, commi 20 e 21, D.L. n. 185/2008 (come modificato dalla Legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009) prevede che, in caso di versamento dell'imposta sostitutiva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati abbia effetto a decorrere "dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita" oppure, con specifico riferimento alle ipotesi di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dall'"inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita". Ciò comporta, in altri termini, l'impossibilità per la società di dedurre dal proprio reddito imponibile ai fini fiscali i maggiori ammortamenti civilistici dei beni rivalutati fino al quinto esercizio successivo all'esecuzione della rivalutazione e, in caso di cessione di tali beni prima del sesto esercizio successivo, la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza fiscale con riguardo al costo fiscalmente riconosciuto degli stessi anteriormente alla rivalutazione.

(38) E cioè ai fini delle imposte IRES, IRPEF, IRAP ed eventuali addizionali.

(39) L'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni era pari al 3% per i beni ammortizzabili ed all'1,5% per i beni non ammortizzabili (cfr. i commi 19 e 20 dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008); l'imposta sostitutiva per l'affrancamento della riserva era pari al 10% del valore del saldo attivo della rivalutazione (più precisamente la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la base imponibile per l'imposta in esame fosse costituita dal saldo attivo al lordo dell'imposta sostitutiva versata il riconoscimento fiscale dei maggiori valori: cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, par. 8; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 18/E, par. 1.11; tale impostazione è stata criticata dalla dottrina: cfr. Circolare Assonime 12 giugno 2006, n. 23, in *Corr. Trib.*, 2006, 2315 ss., con commento di N. Forte e P. Formica, *Chiarimenti dell'Assonime sulla rivalutazione dei beni d'impresa*; G. Gavelli, *Natura e conseguenze civilistico-fiscali del saldo attivo di rivalutazione*, in *Corr. Trib.*, 2009, 922; L. Del Federico, *Pagamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione*, in *Il Fisco*, 2009, 3407-3408, il quale cita anche una pronuncia giurisprudenziale espressasi nel senso più favorevole al contribuente - Comm. Trib. Prov. Bergamo, 26 gennaio 2009, n. 9 -; P. Meneghetti, *op. cit.*, 5 ss. Hanno ritenuto corretta l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, invece, G. Andreani e A. Tubelli, *L'Assonime fa il punto sulla rivalutazione degli immobili*, in *Corr. Trib.*, 2009, 2855).

(40) Per motivi di semplificazione nell'esempio proposto si prescindere dalla rilevazione delle fiscalità differite e si prenderà in considerazione la rivalutazione di un bene immobile non ammortizzabile, poiché la rivalutazione dei beni ammortizzabili presenta maggiori complessità. Con riferimento a questi ultimi, infatti, l'art. 5 del D.M. n. 162/2001 individua tre possibili modalità concretamente adottabili di contabilizzazione (prescrivendo l'indicazione dei criteri adottati nella nota integrativa al bilancio):

- 1) rivalutazione sia del costo storico del bene che del relativo fondo ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
- 2) rivalutazione del solo valore dell'attivo lordo del bene;
- 3) riduzione, in tutto o in parte, del fondo di ammortamento.

Tale impostazione viene confermata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11, par. 3, la quale evidenzia, inoltre, le conseguenze derivanti dall'adozione dei predetti metodi: "[...] Così, ad esempio, la rivalutazione proporzionale del valore lordo dei beni e del relativo fondo di ammortamento [...] consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario. Per contro, la rivalutazione del solo valore lordo [...] può determinare [...] sia il mantenimento che il prolungamento della durata del pe-

(segue)

possedesse il solo bene immobile (patrimoniale) Gamma, iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni materiali per euro 300.000 e intendesse, in presenza di tutti i presupposti, procedere alla rivalutazione dello stesso sulla base di una perizia redatta da un esperto (41), secondo la quale il più probabile valore economico del bene fosse pari ad euro 1 milione.

L'incremento di valore del bene immobile, pari ad euro 700.000, avrebbe comportato un corrispondente incremento delle attività dello stato patrimoniale.

Il saldo attivo di rivalutazione, per pari importo, avrebbe potuto essere direttamente appostato a riserva oppure successivamente imputato ex art. 2442 c.c. al capitale sociale.

Nel primo caso (più frequente nella prassi) si sarebbe proceduto all'appostamento nel patrimonio netto di una riserva da rivalutazione per un importo pari all'incremento di valore dell'immobile Gamma (42), cosicché dallo stato patrimoniale del bilancio della società Alfa sarebbe risultato quanto segue:

Stato patrimoniale di Alfa dopo la rivalutazione (solo civilistica)			
Attivo		Passivo	
<b>Immobilizzazioni materiali (immobile Gamma)</b>	<b>1.000.000</b>	Capitale sociale	300.000
Crediti	300.000	<b>Riserva da rivalutazione D.L. n. 185/2008</b>	<b>700.000</b>
Cassa	200.000	Debiti verso fornitori	500.000
Totale attivo	1.500.000	Totale passivo	1.500.000
Note: il patrimonio netto è evidenziato in grigio. In grassetto sono evidenziate le poste modificate o generate dalla rivalutazione.			

L'ipotesi presa in considerazione, tuttavia, è la più semplice, poiché, come si è detto, la società avrebbe potuto optare anche per il riconoscimento fiscale del maggior valore dell'immobile Gamma.

In tal caso sarebbe sorta una riserva da rivalutazione di ammontare inferiore rispetto all'esempio precedente, in quanto decurtata di un importo pari al debito verso l'Erario per l'imposta sostitutiva versata per ottenere il riconoscimento (43).

#### Note:

(continua nota 40)

riodo di ammortamento. La rivalutazione operata attraverso la riduzione del fondo di ammortamento [...] determina un allungamento del predetto periodo di ammortamento". In dottrina, riguardo alle conseguenze derivanti dall'adozione di uno dei predetti criteri, cfr. le osservazioni svolte da G. Ferranti, *Le modalità di effettuazione e le conseguenze della rivalutazione degli immobili*, in *Corr. Trib.*, 2009, 114-115; G.A.M. Trimarchi, *L'aumento del capitale sociale*, Milano, 2007, 54 e N. Forte, *op. cit.*, par. 5.

(41) La perizia di un esperto in campo immobiliare non è espressamente richiesta dalla legge (che, come si è visto, prevede la certificazione del valore ad opera di amministratori e sindaci), ma ad essa si fa spesso ricorso, nella prassi operativa, a fini prudenziali.

(42) Come si è detto, nella trattazione, a fini di semplificazione, non si è tenuto conto della rilevanza della fiscalità differita ai sensi del principio contabile nazionale OIC 25, la quale, nell'esempio riportato, al fine di tenere in considerazione le conseguenze del necessario disallineamento dei valori civilistici da quelli fiscali, avrebbe comportato un'ulteriore decurtazione della riserva per la costituzione di un fondo imposte differite: cfr. sul punto L. Bonfanti, *op. cit.*, 114 ss. e documento interpretativo OIC n. 3, reperibile sul sito istituzionale [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu), 12-13.

(43) Tale decurtazione è espressamente prevista dall'art. 15, comma 20, D.L. n. 185/2008 e dall'art. 9 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162. Anche in questo esempio si prescinde dalle conseguenze derivanti dalla rilevazione della fiscalità differita, che sono state così descritte dal documento interpretativo OIC n. 3, reperibile sul sito istituzionale [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu): "Quando la rivalutazione è riconosciuta anche ai fini fiscali non si rileva alcuna differenza temporanea che comporti l'iscrizione di imposte differite alla data di effettuazione della rivalutazione. Tuttavia, successivamente alla rilevazione iniziale della rivalutazione, vi è la necessità di rilevare la fiscalità differita per il fatto che gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Pertanto, per i primi quattro esercizi emergono differenze temporanee sulle quali va considerata l'eventuale fiscalità differita attiva, in conformità alla disciplina prevista dall'OIC 25 (ragionevole certezza del loro realizzo).[...] l'iscrizione nel patrimonio netto di una "riserva in sospensione di imposta" richiederebbe, sotto il profilo teorico, l'iscrizione in bilancio di passività per imposte differite ove se ne preveda un utilizzo futuro per la distribuzione che ne determini l'assoggettamento ad imposizione ordinaria. In particolare, la contabilizzazione nel fondo imposte differite dovrebbe avvenire tramite la riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa. L'OIC 25, tuttavia, prevede che, nel caso di leggi quali quelle di rivalutazione, che stabiliscono che "in contropartita alla rivalutazione dei beni venga iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione, se non in caso di liquidazione della società o di distribuzione della riserva stessa [...] le imposte differite sono contabilizzate nel momento in cui si prevede che una delle due fattispecie si realizzi". Soltanto in tale momento, infatti, si verifica il presupposto della probabilità ai fini dell'iscrizione in bilancio delle imposte differite.



Stato patrimoniale di Alfa dopo la rivalutazione (con effetti fiscali)			
Attivo		Passivo	
<b>Immobilizzazioni materiali (immobile Gamma)</b>	<b>1.000.000</b>	Capitale sociale	300.000
Crediti	300.000	<b>Riserva da rivalutazione D.L. n. 185/2008</b>	<b>689.500</b>
Cassa	200.000	Debiti	500.000
		Debiti verso l'Erario (44)	10.500
Totale attivo	1.500.000	Totale passivo	1.500.000

Note: il patrimonio netto è evidenziato in grigio. In grassetto sono evidenziate le poste modificate o generate dalla rivalutazione.

## 2.5 Profili fiscali legati all'utilizzo della riserva da rivalutazione

Restano da analizzare le conseguenze fiscali relative ai possibili utilizzi della riserva da rivalutazione negli esercizi successivi (tenuto conto delle possibili scelte operate dalla società in sede di rivalutazione).

Pare, tuttavia, opportuno far precedere tale analisi da alcune considerazioni introduttive in ordine a concetti che verranno necessariamente in rilievo, come la nozione di riserve in sospensione di imposta e la distinzione, a fini fiscali, tra riserve di utili e riserve di capitale.

Le riserve o fondi in sospensione d'imposta sono poste di patrimonio netto derivanti da incrementi di ricchezza per le quali, in virtù di una disposizione di legge, la tassazione viene rinviata al momento in cui si verificano determinati presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione (45).

In linea generale può dirsi che i presupposti consistono in determinate modalità di utilizzo di dette riserve. A tal proposito, la dottrina è solita distinguere due regimi di sospensione d'imposta, quello "radicale" e quello "moderato", a seconda che la tassazione avvenga per effetto di qualunque tipo di utilizzo (ad esempio, anche per la copertura di perdite) oppure solamente in caso di distribuzione ai soci.

La riserva da rivalutazione ex D.L. n. 185/2008, quando costituisca riserva in sospensione d'imposta, rientra nella seconda categoria (46).

Sul piano del trattamento fiscale nei confronti dei soci, poi, viene in rilievo la distinzione tra riserve di utili e riserve di capitale contenuta nell'art. 47 T.U.I.R.

Le riserve di capitale sono quelle costituite con apporti dei soci non imputati al capitale sociale (ad esempio: la riserva soprapprezzo azioni) e la loro attribuzione al socio, ai sensi del quinto comma dell'art. 47 T.U.I.R. (47), non costituisce utile, ma incide unicamente sul valore fiscale della partecipazione detenuta (diminuendolo in misura corrispondente) senza determinare tassazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia superiore a tale valore (in tale ultimo caso, l'eccedenza sarà soggetta al regime fiscale per i dividendi proprio del percettore).

La distribuzione di riserve di utili (da parte di soggetti IRES (48)), invece, viene tassata in capo al socio percipien-

### Note:

(44) Lo schema di stato patrimoniale proposto si riferisce, come il precedente, al momento successivo all'esecuzione della rivalutazione. Per tale motivo viene esposto il debito tributario per l'imposta sostitutiva. Tale voce, ovviamente, non avrebbe più ragione di permanere successivamente al pagamento dell'imposta.

(45) La nozione di riserve in sospensione d'imposta è stata fornita nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 310 del 4 dicembre 1995, n. 310, ove sono elencati anche una serie di esempi. In dottrina cfr., per tutti G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Padova, 2008, 261 ss., il quale evidenzia, inoltre, le differenze rispetto ai "fondi tassati".

(46) In tal senso (e riguardo alla distinzione tra riserve in sospensione "radicale o moderata"), cfr. M. Di Siena, *Il regime delle riserve in sospensione d'imposta in caso di rivalutazione fiscale degli immobili*, in *Rass. Trib.*, 2010, 759 ss. (par. 2 e nota 18).

(47) La disposizione citata recita: "Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissioni delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute".

(48) Si fa riferimento alle società ed enti soggetti ad IRES, poiché nelle società di persone (e nelle società di capitali che, in presenza dei requisiti di legge, abbiano optato per la trasparenza) il reddito imponibile prodotto è direttamente imputato a ciascuno dei soci in proporzione alla relativa partecipazione agli utili senza che assuma rilievo l'effettiva distribuzione (cfr. art. 5, primo comma, T.U.I.R. ed artt. 115-116 T.U.I.R. per le società di capitali in trasparenza).

te (49) ed è soggetta alla presunzione assoluta contenuta nel primo comma del citato articolo 47 T.U.I.R., per effetto della quale tali riserve, quando siano disponibili, si considerano oggetto di distribuzione in via prioritaria rispetto alle riserve di capitale, indipendentemente da quanto stabilito nella delibera assembleare.

Tale presunzione non opera per le riserve in sospensione d'imposta (50), la cui distribuzione deve, quindi, risultare in maniera espressa dalla delibera nel rispetto delle prescrizioni civilistiche che saranno oggetto di approfondimento nel paragrafo 3.

Al fine di evitare possibili equivoci sul piano espositivo occorre, infine, rimarcare la distinzione, in ordine agli effetti prodotti, tra riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore dei beni rivalutati ed affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (entrambi caratterizzati dal versamento di un'imposta sostitutiva).

Il primo assume rilevanza (differita) riguardo al valore fiscale del bene rivalutato in ordine, ad esempio, alla deducibilità del reddito imponibile della società dei maggiori ammortamenti oppure, in caso di successiva cessione del bene, ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza.

Il secondo, invece, assume rilevanza sul piano impositivo riguardo alla riserva da rivalutazione nel senso di escluderne la tassazione in capo alla società qualora quest'ultima in futuro ne disponga la distribuzione (51).

Occorre, infine, ricordare che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori ai sensi del D.L. n. 185/2008 poteva avvenire anche senza procedere all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ma non era ammesso il contrario (52). È a questo punto necessario riproporre la distinzione tra le tre possibili modalità di effettuazione della rivalutazione, premettendo che in tutte le ipotesi l'utilizzo della riserva da rivalutazione al fine di coprire le perdite (53) o di procedere ad aumento (gratuito) del capitale (54) non fa sorgere materia imponibile ai fini fiscali.

La fattispecie di utilizzo della riserva che richiede maggior attenzione, quindi, è quella della distribuzione ai soci (nel rispetto delle prescrizioni esaminate nella parte finale del paragrafo 3).

Prendendo le mosse dalla rivalutazione incidente sia sui valori civili che su quelli fiscali, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che si sia proceduto o meno all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

### ***a) Distribuzione della riserva in caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale ma senza affrancamento del saldo attivo***

Si verifica tale ipotesi quando la rivalutazione del valore civilistico del/dei bene/i sia stata accompagnata dal versamento dell'imposta sostitutiva affinché l'incremento trovasse riconoscimento (differito (55)) anche sul piano fiscale senza, tuttavia, procedere all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

In tal caso la riserva del patrimonio netto nella quale sia stato appostato il saldo attivo di rivalutazione costituisce una vera e propria riserva in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 18, D.L. n. 185/2008.

Conseguentemente non opererà, in tal caso, la presunzione di cui all'art. 47 T.U.I.R. e, quando i soci ne deliberino la distribuzione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma della legge n. 342/2000 (56), l'ammontare distribuito (incre-

#### **Note:**

(49) Il regime fiscale muta a seconda della natura soggettiva del socio che percepisce il dividendo e, in certe ipotesi, dell'entità della partecipazione sociale. Più precisamente:

– se il socio è una persona fisica che non esercita attività d'impresa, il dividendo percepito, in caso di partecipazione qualificata, concorre alla formazione del reddito nella misura del 49,72% del suo ammontare e, invece, in caso di partecipazione non qualificata, viene assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta pari al 20% (ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera a) e 47 T.U.I.R. e dell'art. 27 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto che l'aliquota è stata modificata dal 12,5% all'attuale 20%, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dall'art. 2, commi 6 e 10, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);

– se il socio è una persona fisica che esercita attività d'impresa oppure è una società di persone, il dividendo percepito concorre alla formazione del reddito nella misura del 49,72% del suo ammontare (artt. 59 T.U.I.R. e D.M. 2 aprile 2008);

– se il socio è una società di capitali (o altro soggetto IRES) il dividendo concorre alla formazione del reddito per il 5% del suo ammontare (art. 89 T.U.I.R.).

(50) L'art. 47, quinto comma, c.c. comprende espressamente tra le riserve che non costituiscono utili i "saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta". Cfr., al riguardo, anche quanto affermato da S. Cerato, *Utilizzo della riserva da rivalutazione nelle società di capitali. Effetti civilistici e fiscali*, in *Il Fisco*, 2010, 2281-2282.

(51) Riguardo ai profili di convenienza dell'affrancamento cfr. le riflessioni di N. Forte, *op. cit.*, paragrafo 12 (in particolare la tabella "L'affrancamento della riserva di rivalutazione").

(52) L'affrancamento, in altri termini, presupponeva necessariamente il riconoscimento dei maggiori valori a fini fiscali.

(53) Cfr. N. Forte, *op. cit.*, par. 11, nota 36. Con riferimento alle conseguenze fiscali della particolare ipotesi di utilizzo della riserva da rivalutazione consistente nella copertura della differenza derivante dall'annullamento di azioni proprie cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2005, n. 32/E, in *Corr. Trib.*, 2005, 1221 ss., con commento di P. Monarca, *Utilizzo delle riserve da rivalutazione monetaria*.

Riguardo, poi, ai riflessi della corrispondente riduzione del patrimonio netto ai fini dell'agevolazione per la crescita economica (Ace) di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, cfr., da ultimo, G. Gavelli, P. Meneghetti, L. Miele, *Aumento nel quadro RF dopo la distribuzione ai soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 maggio 2013, inserto "Norme e tributi", 3.

(54) Con riferimento all'aumento si rinvia, però, a quanto osservato in chiusura del presente paragrafo per l'ipotesi di successiva riduzione volontaria.

(55) Cfr. nota 37.

(56) L'articolo 13, comma 3, legge n. 342/2000 dispone: "[...] le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti" (cfr. anche l'articolo 9, comma 2, D.M. n. 162/2001).

mentato della corrispondente parte dell'imposta sostitutiva pagata per il riconoscimento dei maggiori valori) concorrerà a formare il reddito imponibile della società (57) e sarà oggetto di tassazione (*pro quota* e tenuto conto delle eventuali soglie di esenzione stabilite dalla legge) (58) anche in capo ai soci percipienti.

In caso di società di persone oppure di società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza, tuttavia, non sussiste la predetta distinzione, poiché l'incremento dell'imponibile ai fini fiscali assume direttamente rilievo in capo ai soci (59), ai quali viene imputato il reddito della società.

Un'ipotesi particolare si verifica quando la rivalutazione sia stata accompagnata dal riconoscimento ai fini fiscali non per tutti i beni rivalutati, ma solo per una categoria di essi (ad esempio: è stata operata una rivalutazione di tutti i beni immobili, ma si è optato per il riconoscimento solo per i beni immobili non ammortizzabili).

La dottrina che si è espressa sul punto (60) ha affermato che, in tal caso, la riserva da rivalutazione dovrebbe considerarsi in sospensione d'imposta solo per la parte relativa agli immobili rivalutati anche ai fini fiscali e, di conseguenza, la futura distribuzione della stessa dovrebbe essere prioritariamente riferita, salvo diversa volontà espressa in sede assembleare, alla parte "libera".

Un'altra ipotesi particolare si verifica quando un bene rivalutato (anche ai fini fiscali) venga alienato od assoggettato ad altro atto realizzativo (assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa...), prima che il riconoscimento fiscale acquisisca definitiva rilevanza (ossia durante il c.d. "periodo di sorveglianza" (61)), poiché tale vicenda comporta, ai sensi dell'art. 15, comma 21, D.L. n. 185/2008 la decadenza da tale riconoscimento.

Tra le conseguenze della decadenza (62), per i profili che vengono in rilievo ai fini del presente lavoro, rientra la liberazione, in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni ceduti, della riserva da rivalutazione dal vincolo della sospensione d'imposta (ai sensi dell'art. 3, quarto comma del D.M. 19 aprile 2002, n. 86) ed anche dai vincoli civilistici relativi alla distribuzione la riserva da rivalutazione, che andrà incrementata in misura pari all'imposta sostitutiva corrispondente a detto maggior valore (63).

A tal proposito, quando si sia verificata la circostanza appena descritta, diviene necessario dare evidenza nei documenti contabili del mutamento intervenuto.

In assenza di una corrispondente riduzione in bilancio della riserva da rivalutazione ex D.L. n. 185/2008 con appostamento dell'importo ridotto in una riserva disponibile, la variazione in ordine al vincolo si potrebbe desumere unicamente da un'apposita specificazione inserita dal redattore del bilancio nella nota integrativa ai sensi dell'art.

---

## Note:

(57) D'altra parte al soggetto che ha effettuato la rivalutazione spetta, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, legge n. 342/2000, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

(58) La tassazione applicata sarà quella relativa ai dividendi, che varia a seconda della natura soggettiva del percipiente (persona fisica non esercente attività d'impresa, imprenditore individuale, società di persone o soggetto IRES): cfr. nota 49.

(59) Cfr. G. Gavelli, *op. cit.*, 921; N. Forte, *op. cit.*, par. 13.

(60) Cfr. Circolare Assonime n. 30 del 14 luglio 2009 e, in senso concorde, G. Andreani e A. Tubelli, *op. cit.*, 2854, i quali evidenziano altresì che "[...] la mancanza di disposizioni espresse sul punto, da un lato, e l'assenza nell'art. 47 del T.U.I.R. di precetti che impongano il previo utilizzo delle riserve in sospensione di imposta, dall'altro, portano a ritenere che, nell'ipotesi in esame, la scelta di come imputare l'importo utilizzato non possa che essere rimessa all'impresa [...] questo era, del resto, il principio pacificamente accettato in caso di utilizzo delle riserve prima dell'abrogazione della disciplina della maggiorazione di conguaglio disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467. Il criterio indicato dall'Assonime può peraltro trovare applicazione in caso di assenza di deliberazioni o comunque di indicazioni da parte dell'impresa".

(61) Anteriormente, quindi all'inizio del sesto esercizio successivo a quello di esecuzione della rivalutazione (e, quindi, al 2014 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare).

(62) L'alienazione od il compimento di uno degli atti realizzativi indicati comporta, fra l'altro, la determinazione della relativa plusvalenza o minusvalenza, ai fini fiscali, sulla base del costo del bene anteriormente alla rivalutazione (come se essa non si fosse verificata) e l'attribuzione al contribuente di un credito d'imposta in misura pari all'importo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento ai beni oggetto di cessione anticipata.

(63) Tale conseguenza è stata evidenziata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11, paragrafo 6, la quale ha, inoltre, precisato che la riserva da rivalutazione andrà incrementata dell'imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore attribuito ai beni ceduti. Cfr., inoltre, in dottrina, G. Ferranti, *Le modalità di effettuazione e le conseguenze della rivalutazione degli immobili*, cit., 116 e la disamina di M. Di Siena, *op. cit.*, 759 ss. (paragrafo 2), il quale evidenzia che "Nella tradizionale dinamica applicativa dei provvedimenti di rivalutazione monetaria - una volta iscritta - la specifica riserva di rivalutazione [n.d.r.: quando non venga affrancata] è destinata a risultare priva di connessioni di sorta con i cespiti oggetto di rivalutazione e, quindi, è destinata a permanere *sine die* in capo all'impresa che l'abbia iscritta, quand'anche i beni rivalutati fuoriescano *medio tempore* dal suo patrimonio; si verifica perciò una reciproca insensibilità fra le vicende giuridiche ed economiche dell'elemento dell'attivo rivalutato e la corrispondente componente di patrimonio netto (*id est* il cosiddetto saldo di rivalutazione). Tale regola, tuttavia - sempre più spesso - è derogata nella produzione legislativa più recente ed a quest'archetipo che appare ispirata anche la disciplina della rivalutazione d'immobili introdotta dall'art. 15 del D.L. n. 185/2008. Siffatto provvedimento, infatti, prevede un regime di differimento del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti durante il quale la sorte dei beni rivalutati esplica efficacia (anche) nella prospettiva del regime della riserva in sospensione d'imposta.[...] In sintesi, pertanto, è possibile affermare che nel cosiddetto periodo di sorveglianza (ossia nell'arco temporale durante il quale gli effetti fiscali dell'operata rivalutazione non si sono ancora consolidati) sussiste una connessione tra le vicende giuridiche degli immobili rivalutati (anche ai fini fiscali) ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 e la correlativa riserva in sospensione d'imposta". Cfr., inoltre, L. Del Federico, *op. cit.*, 3406 e N. Forte, *op. cit.*, par. 9 e, da ultimo, G. Gavelli, P. Meneghetti, L. Miele, *Aumento nel quadro RF dopo la distribuzione ai soci*, cit.

2427, n. 7-bis, c.c. (il quale richiede, per ciascuna voce di patrimonio netto, l'indicazione delle "possibilità di utilizzazione" e della "distribuibilità").

**b) Distribuzione della riserva in caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale ed affrancamento del saldo attivo**

Si verifica tale ipotesi quando sia stata effettuata la rivalutazione del valore civilistico del/dei bene/i con il versamento dell'imposta sostitutiva affinché l'incremento trovasse riconoscimento (differito (64)) anche sul piano fiscale e, inoltre, sia stato affrancato il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento dell'ulteriore imposta sostitutiva (pari al 10%) di cui all'art. 15, comma 19, D.L. n. 185/2008.

Per effetto di tale affrancamento la riserva del patrimonio netto nella quale sia stato appostato il saldo attivo di rivalutazione non costituisce una riserva in sospensione d'imposta, ma assume, ai fini fiscali, la natura di riserva di utili e ad essa diviene applicabile la presunzione di prioritaria distribuzione di cui all'art. 47 T.U.I.R. (65).

Conseguentemente, la distribuzione della stessa non fa sorgere materia imponibile in capo alla società (66), ma esclusivamente in capo ai soci percettori secondo il regime fiscale dei dividendi.

La tassazione in capo ai soci non sussisterà, tuttavia, nelle società in regime di trasparenza, poiché l'effetto dell'affrancamento si considera imputato in capo ad essi (anche se il versamento dell'imposta sostitutiva è stato effettuato dalla società) (67).

Vale la pena di ricordare, infine, che, come è stato chiarito (68), l'affrancamento produce soltanto l'effetto di escludere, in caso di distribuzione, l'incremento del reddito imponibile della società, ma non ha alcun riflesso sul riconoscimento differito ai fini fiscali dei maggiori valori dei beni rivalutati né sui vincoli civilistici posti dalla normativa che disciplina la riserva da rivalutazione.

**c) Distribuzione della riserva in caso di rivalutazione solo civilistica (senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori e senza affrancamento del saldo attivo di rivalutazione)**

Si verifica tale ipotesi quando si sia proceduto alla rivalutazione del valore civilistico del/dei bene/i senza versare alcuna imposta sostitutiva né per il riconoscimento degli incrementi ai fini fiscali, né per affrancare il saldo attivo di rivalutazione (con riferimento a quest'ultimo va, peraltro, segnalato che è stata esclusa l'applicabilità dell'affrancamento in assenza di opzione, nel contempo, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione (69)).

Questa fattispecie ha alimentato nella dottrina tributaria un vivace dibattito circa la qualificazione della riserva da rivalutazione e l'individuazione del relativo regime fiscale.

Ci si è chiesti se essa costituisca o meno una riserva in sospensione d'imposta, in considerazione del fatto che il comma 18 dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 qualifica in tal senso, senza operare ulteriori distinzioni, la riserva nel quale sia confluito il saldo di rivalutazione.

È stato osservato (70), al riguardo che non può ritenersi sussistente un vincolo di sospensione d'imposta, con conseguente tassazione in capo alla società (oltreché ai soci) al momento della distribuzione, in assenza del vantaggio sul piano fiscale consistente nel riconoscimento dei maggiori valori.

La prevalente dottrina ha escluso, pertanto, la configurabilità di tale vincolo, ritenendo, invece, che la riserva da rivalutazione costituisca, in tal caso, una riserva di utili, fatti salvi i vincoli dettati, sul piano civilistico, dal D.L. n. 185/2008 (e dall'art. 13 della L. n. 342/2000).

**Note:**

(64) Cfr. nota 37.

(65) In tal senso, cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, par. 8, la quale, anche in assenza di un espresso rinvio da parte del D.L. n. 185/2008, ha ritenuto applicabili, per ragioni di ordine sistematico, le disposizioni contenute nei commi 475, 477 e 478, dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005) e, inoltre, con riferimento alle precedenti leggi di rivalutazione, circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2006, par. 6.4; circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 18, par. 1.11 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2005, n. 33/E. In dottrina, cfr. G. Ferranti, *Le modalità di effettuazione e le conseguenze della rivalutazione degli immobili*, cit., 118; G. Gavelli, *op. cit.*, 923; N. Forte, *op. cit.*, par. 12 e S. Cerato, *op. cit.*, 2281-2282.

(66) Cfr. G. Ferranti, *Le modalità di effettuazione e le conseguenze della rivalutazione degli immobili*, cit., 118; G. Gavelli, *op. cit.*, 922-923; S. Cerato, *op. cit.*, 2281 e, da ultimo, G. Gavelli, P. Meneghetti, L. Miele, *Riserva da rivalutazioni al bivio della copertura*, ne *Il Sole 24 Ore*, 6 maggio 2013, inserto "Norme e tributi", 3.

(67) Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2005, n. 33/E, par. 3), la quale, inoltre, precisa che "[...] ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del TUIR il costo fiscale della partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva e sarà diminuito, fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio, per il quale tale distribuzione non comporterà alcuna tassazione". Nello stesso senso, in dottrina, cfr. G. Gavelli, *op. cit.*, 923; N. Forte, *op. cit.*, par. 13, il quale evidenzia, altresì, i vantaggi fiscali per i soci delle società in regime di trasparenza.

(68) Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 18, par. 1.11 e, in dottrina, G. Andreani e A. Tubelli, *op. cit.*, 2855; N. Forte, *op. cit.*, par. 11; S. Cerato, *op. cit.*, 2282.

(69) Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, par. 8, la quale motiva l'assunto con l'assenza, in tal caso, di un regime di sospensione d'imposta per il saldo attivo di rivalutazione; cfr., inoltre, in dottrina, L. Del Federico, *op. cit.*, 3405.

(70) Cfr. G. Gavelli, *op. cit.*, 924 (il quale cita ulteriori riferimenti dottrinali nella nota 34) e L. Del Federico, *op. cit.*, 3406.



Tale conclusione ha trovato conferma nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E e 22/E del 2009 (71). Anche in tale ipotesi, pertanto, la riserva da rivalutazione è soggetta alla presunzione di cui all'art. 47 T.U.I.R. (72) e, in caso di distribuzione, non genera materia imponibile in capo alla società, ma solo per i soci percipienti secondo il più volte citato regime fiscale dei dividendi.

A tale ultimo proposito, fanno eccezione le società in regime di trasparenza, nelle quali la distribuzione non concorre a formare reddito per i soci (73).

Sia consentita un'ulteriore riflessione riguardo alle conseguenze di talune operazioni sul capitale in presenza della riserva in oggetto.

Sono state finora esaminate le ipotesi in cui la distribuzione della riserva da rivalutazione avvenga in maniera diretta. Al fine di evitare l'elusione del regime di sospensione d'imposta, tuttavia, l'art. 13, terzo comma, della legge n. 342/2000 equipara alla distribuzione della riserva la fattispecie dell'imputazione del saldo attivo di rivalutazione ad aumento del capitale sociale seguito da una riduzione volontaria mediante attribuzione ai soci dell'ammontare ridotto, prevedendo, inoltre, al quarto comma, la presunzione che le riduzioni deliberate successivamente a detto aumento abbiano prioritariamente per oggetto la parte del capitale formata con l'imputazione del predetto saldo e di eventuali riserve iscritte a seguito di altre leggi di rivalutazione.

Anche in tale ipotesi, pertanto, nonostante l'assenza di una formale distribuzione della riserva, l'importo attribuito ai soci fa sorgere reddito imponibile in capo alla società (ed ai soci) (74).

In passato la giurisprudenza tributaria (75) ha equiparato alla fattispecie appena descritta quella in cui si susseguono, in un breve periodo di tempo, una riduzione volontaria del capitale sociale ed un successivo aumento gratuito mediante imputazione della riserva da rivalutazione, ritenendo che quest'ultima sia stata oggetto di distribuzione per l'ammontare della riduzione attuata in precedenza.

### 3. Impiego della riserva da rivalutazione: profili redazionali di interesse notarile

La riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 presenta alcuni profili di rilevante interesse notarile, in particolare per ciò che riguarda la tecnica di redazione del verbale assembleare.

Per una migliore chiarezza espositiva, intendo procedere ad una analisi partita dai differenti impieghi, i quali - una volta che la riserva in parola è stata formata nei termini descritti al precedente paragrafo 2 - sin d'ora possono essere così esposti:

- a) imputazione al capitale sociale;
- b) ripianamento perdite in un procedimento ex artt. 2446 e 2447 c.c.;
- c) utilizzo parziale della riserva e sua riduzione proporzionale, al fine di poter procedere alla distribuzione dell'utile;
- d) distribuzione diretta della riserva ai soci.

#### 3.1. Imputazione al capitale sociale

La riserva da rivalutazione è oggetto di specifica disciplina legale in ordine al profilo di vincolatività.

Come prima alternativa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 15, comma 23, D.L. 29 novembre 2008, n.

---

#### Note:

(71) Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, par. 4, ove si afferma: "Nell'ipotesi in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, si ritiene che il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, di cui al comma 18 del medesimo articolo 15, non costituisca riserva in sospensione d'imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione". In senso conforme, cfr., altresì, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, n. 22/E, par. 5 e, in dottrina, S. Cerato, *op. cit.*, 2281, il quale osserva: "Tale conclusione appare senz'altro condivisibile, in quanto il disallineamento tra valore civile e fiscale dell'immobile rivalutato è "permanente", nel senso che nel tempo viene riassorbito naturalmente per effetto della procedura di ammortamento, ovvero a seguito dell'alienazione del bene. In entrambi i casi, quindi, per effetto delle riprese a tassazione effettuate dalla società (progressivamente per le singole quote di ammortamento, in unica soluzione in caso di vendita del bene), il valore fiscale del bene è riallineato a quello civile. Dal che deriva che la distribuzione della corrispondente riserva da rivalutazione è "neutra" sia in termini di maggior imponibile in capo alla società, sia in relazione alle vicende del bene rivalutato, per il quale permane il citato disallineamento." e L. Del Federico, *op. cit.*, 3404.

(72) Cfr. L. Del Federico, *op. cit.*, 3404 e G. Andreani e A. Tubelli, *op. cit.*, 2854.

(73) In tal senso cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, n. 22/E, par. 5, la quale è prevenuta a tale conclusione, per le società di capitali in trasparenza, ritenendo applicabile l'articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004 e specificando, fra l'altro che tale trattamento permane anche quando la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione. La dottrina si era già espressa in tal senso: cfr. G. Gavelli, *op. cit.*, 925 e, da ultimo, G. Gavelli, P. Meneghetti, L. Miele, *Riserva da rivalutazioni al bivio della copertura*, cit.

(74) Si fa riferimento, ovviamente, all'ipotesi descritta sub a) relativa ad una rivalutazione anche con effetti fiscali e senza affrancamento del saldo attivo da rivalutazione. Cfr., inoltre, al riguardo, l'art. 47, sesto comma, T.U.I.R., ai sensi del quale "In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente".

(75) Cfr. Comm. Trib. Centrale 22 marzo 1995, n. 1198, in *Il Fisco*, 1995, 6140 ed in *Riv. dir. trib.*, 1996, II, 26, con commento di D. Stevanato, *Riduzione del capitale e successiva imputazione della riserva di rivalutazione: le ragioni dell'intassabilità*.

185 e 13, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, infatti, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato a capitale.

Quest'ultima legge in commento, in entrambi i primi due commi, indugia sull'alternatività dell'utilizzo della plusvalenza creata: imputazione a capitale ovvero accantonamento in una specifica riserva.

È bene ricordare che il decreto legge del 2008 viene varato nell'ottica di fronteggiare le prime avvisaglie di un importante periodo di crisi e, in questa direzione, la rivalutazione dei cespiti immobiliari persegue l'evidente finalità di rafforzare la patrimonializzazione delle società e di generare voci di ricchezza mirate al contenimento delle perdite di esercizio eventualmente registrate.

In questa prospettiva, la riserva da rivalutazione (a prescindere dalle già indicate qualificazioni ai fini fiscali) può essere descritta come riserva:

a) *di matrice legale*, in quanto essa si genera solo in ragione e nel rispetto dei presupposti dettati, anche ai fini fiscali, da una legge speciale all'uopo varata;

b) *di capitale*, in quanto essa non è il frutto di un accantonamento di utili poiché l'eccedenza in patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale sociale deriva dal bilanciamento contabile a sua volta imposto dall'incremento dei valori dei cespiti immobiliari iscritti all'attivo;

c) *specifica*, ossia munita di uno specifico vincolo di destinazione, il cui grado di intensità (in particolare sotto il profilo dell'eventuale distribuibilità) è determinato dalla legge istitutiva (76): la rivalutazione dei cespiti immobiliari d'impresa mira a far emergere risorse miranti, come accennato, ad un rafforzamento della società, quanto meno nel profilo del contenimento delle perdite. In questo senso, l'imputazione a capitale sociale si presenta coerente con le caratteristiche genetiche e la finalità perseguita dall'intervento contabile di rivalutazione dei cespiti immobiliari di impresa.

Il legislatore, una volta dettata l'alternatività preferenziale fra l'operazione sul capitale e la creazione di una specifica riserva, non si sofferma, però, neppure sinteticamente, sulle modalità operative di attuazione.

La parte iniziale del primo comma dell'art. 13 utilizza una formulazione ambigua, ove dispone che "il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato a capitale"; in ossequio ad un criterio di interpretazione letterale, parte della dottrina si è chiesta se l'imputazione a capitale *de qua* potesse avvenire direttamente (77), saltandosi cioè il passaggio "tradizionalmente seguito" della predisposizione e della approvazione di un bilancio *ad hoc*.

Seppur con riferimento a riserve da rivalutazione aventi fonte legislativa più risalente ma analoga disciplina di formazione ed utilizzo, è stato osservato condivisibilmente come, in assenza di un compiuto *iter* procedimentale dettato dalla legge, la soluzione dell'imputazione diretta non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento societario (78). Oltre alla chiara mancanza di una previsione legislativa - nella cui assenza è ragionevole e sistematico non abbandonare lo schema tradizionale di funzionamento del passaggio delle riserve a capitale - due sono le ragioni giuridiche ulteriori poste a sostegno della soluzione negativa:

– in generale, si riconosce una competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria della s.p.a. nella formazione di riserve, non essendovi spazio per margini decisionali "diretti" da parte dell'organo amministrativo, il quale al più può prospettare la bontà dell'operazione al consesso assembleare;

– in secondo luogo, la predisposizione del bilancio (questo sì per mano degli amministratori, i quali a monte hanno attivato la procedura legale di rivalutazione delle poste di bilancio) è indispensabile, al pari della sua approvazione, per la trasparente determinazione algebrica della riserva (79).

A ciò, mi sia consentito aggiungere come l'invocato argomento letterale, spostandosi dal primo comma alla prima parte del secondo comma in esame deponga chiaramente a favore della tesi della preventiva e formale creazione di una riserva da rivalutazione (il dato letterale, seppur in una forma espositiva involuta, pare chiaro nella parte in cui dispone "la riserva, ove non venga imputata a capitale, può essere ridotta [...]"). La norma stessa, quindi, al secondo comma, pare dare per presupposta l'avvenuta creazione di una riserva da rivalutazione, la quale solo in un momento logico e cronologico successivo potrà essere imputata a capitale sociale.

Nulla vieta, come sviluppato nel successivo paragrafo, che la riserva - una volta creata nel rispetto dei dettami di legge - non sia imputata a capitale sociale, ma resti come voce autonoma del patrimonio netto, ancorché denominata espressamente "riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185" (80).

#### Note:

(76) A riguardo si veda Studio CNN 99-2011/I, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto*, a cura di G.A.M. Trimarchi, alla cui pagina 15 si osserva, in termini generali, come "la misura della disponibilità, lungi dall'essere nozione astratta, risulta strettamente connessa allo scopo della riserva stessa, ossia alla ragione per cui quella riserva è prevista dalla sua fonte istitutiva, sia quest'ultima la legge, lo statuto o la volontà dell'organo competente ad istituirla. Per converso, vale pure sottolineare che una riserva completamente priva di scopo difficilmente sarà indisponibile, quale che sia la latitudine della nozione di indisponibilità prescelta. [...] Ne consegue, da un punto di vista più generale, che quando la riserva appare munita di uno scopo, di una finalità imposta dalla legge, o voluta dallo statuto o dall'assemblea, se ne può desumere solo il massimo grado d'incompatibilità con la distribuzione".

(77) La questione è affrontata da B. Quatraro, R. Israel, S. D'Amora, G. Quatraro, *Trattato teorico-pratico delle operazioni sul capitale*, Milano, 2001, 594-595.

(78) L'espressione è utilizzata da G.A.M. Trimarchi, *L'aumento del capitale sociale*, cit., 48-49, in adesione agli Autori di cui alla nota precedente.

(79) In questa direzione prudenziale si pongono anche i decreti Trib. Milano 20 giugno e 18 luglio 1983, in *Le Società*, 1983, 1255.

(80) Utilizzando il richiamo alla legge istitutiva si evidenzia il carattere "speciale" della riserva voluto dal Legislatore, oltre a differenziare le singole poste di netto createsi sulla base di leggi di rivalutazione succedutesi nel tempo.

Ciò chiarito, con riferimento alla prima modalità di utilizzo della riserva in esame, ritengo corretto procedere nel rispetto di questa sequenza procedimentale interna e deliberativa:

- a) avvenuta attivazione da parte dell'organo amministrativo del meccanismo di rivalutazione, secondo le modalità descritte - anche nelle implicazioni fiscali - nel precedente paragrafo 2;
- b) conseguente predisposizione del bilancio di esercizio (al quale è equiparabile un bilancio straordinario (81) *infra* annuale) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, contenente la quantificazione dell'accantonamento da rivalutazione da far confluire nella riserva;
- c) approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del bilancio ed iscrizione della riserva da rivalutazione per un importo corrispondente e con la denominazione richiamante gli estremi della legge speciale;
- d) chiusura della fase ordinaria ed apertura dei lavori assembleari in fase straordinaria, in cui verrà discussa e deliberata l'imputazione a capitale della riserva testé formata, nel rispetto degli articoli 2442 o 2481-*ter* del codice civile.

In questo caso si determina un aumento a titolo gratuito del capitale sociale a tutti gli effetti, consistente - senza sostanziali differenze fra società di persone, società azionarie ed a responsabilità limitata - nel passaggio a capitale della riserva *de qua* iscritta in bilancio, con la duplice conseguenza sia della sottoposizione di questa parte del patrimonio netto della società al diverso e più rigido vincolo giuridico del capitale sociale, sia dell'incremento proporzionale delle partecipazioni di tutti i soci. L'operazione ha mero carattere contabile, realizzando *de facto* un adeguamento del capitale sociale nominale ad un'entità patrimoniale che già appartiene alla società, senza comportare alcun effettivo apporto di nuova ricchezza.

Questa modalità di utilizzo delle riserve da rivalutazione determina una modifica statutaria, la quale richiede - secondo la disciplina ordinaria - la verbalizzazione notarile ed il controllo di legalità (82).

### 3.2 Ripianamento perdite in un procedimento ex artt. 2446 e 2447 c.c.

Una volta formata in sede di approvazione del bilancio (nel rispetto delle finestre temporali e delle modalità illustrate in precedenza), la riserva viene contabilizzata nel patrimonio netto ed assoggettata al regime legale di indisponibilità relativa dettato dallo stesso combinato disposto dei sopracitati articoli 15, comma 23 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e 13, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

La dottrina ammette in modo unanime l'utilizzabilità della riserva in esame per la copertura delle perdite, ma non vi è uniformità di vedute sull'ordine di erosione della stessa rispetto ad altre poste del patrimonio netto.

Una parte autorevole della dottrina ritiene, senza operare un netto distinguo fra riserve da rivalutazione "monetaria" (c.d. legge Visentini) e rivalutazione dei cespiti immobiliari d'impresa, che la perdita andrà in concreto imputata "prima alle riserve facoltative da utili, poi alla riserva sovrapprezzo e alle altre riserve di capitale che si ritengono soggette alla medesima disciplina del sovrapprezzo (distribuibili solo della parte non necessaria ad integrare l'eventuale carenza della riserva legale: art. 2431), poi le riserve statutarie, poi la riserva legale, poi le riserve da rivalutazione alla cui distribuzione si applichino i limiti di cui all'art. 2445 [corsivo aggiunto, n.d.r.], infine il capitale" (83).

Altra parte della dottrina, del pari autorevole, prevalente nel pensiero notarile, ritiene, invece, che la riserva legale e la riserva sovrapprezzo debbano essere sempre posposte alle riserve da rivalutazione monetaria (ma analoghe considerazioni possono estendersi alla riserva rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185) in ragione del fatto che le prime hanno un grado di indisponibilità superiore alle seconde, le quali "a ben vedere, non sono affatto indisponibili una volta iscritte, ma solamente disponibili con maggior rigidità in quanto necessaria, volta per volta, la delibera dell'assemblea straordinaria" (84).

Ove si condivida quest'ultima tesi, dal punto di vista redazionale il notaio verbalizzante avrà cura di tener conto,

#### Note:

(81) Esso va inteso come rappresentazione contabile adottata dall'ente non in funzione né in occasione della chiusura dell'esercizio sociale, ma con analogia struttura del bilancio ordinario.

(82) Il controllo svolto dal Notaio, in realtà, è duplice: da un lato, vi è il controllo di legalità puro ex art. 28 l.n. con riferimento all'eventualità che si tratti di un atto espressamente proibito dalla legge e, dall'altro, vi è il controllo iscrizionale ex art. 2436 c.c., mirante a verificare "l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge" (fase di controllo che sostituisce il controllo omologatorio del tribunale ante riforma).

(83) Questa l'opinione espressa da G.E. Colombo, *Principi contabili internazionali, capitale e patrimonio netto*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, Milano, 2007, I, 100; sviluppando questo ragionamento, infatti, la riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185, la cui distribuzione può attuarsi, come *infra* indicato, nel pieno rispetto del procedimento di cui all'art. 2445 c.c., risulterebbe anteposta al solo capitale sociale. Con specifico riferimento, invece, alla riserva da rivalutazione "monetaria", si segnala il conforme pensiero di E. Simonetto, *Alcune impressioni sulla legge 19 marzo 1983, n. 72 sulla rivalutazione dei cespiti*, in *Riv. soc.*, 1983, 25, secondo il quale nel sistema della legge speciale in esame "la riserva legale costituisce un primo scudo protettivo della riserva Visentini, che si conserva integra finché rimane la riserva legale a proteggerla".

(84) Così P. Marchetti, *Sulla destinazione dei saldi da rivalutazione monetaria*, in *Riv. soc.*, 1983, 122; va, infatti, ricordato che in nessun caso né la riserva legale (A. Forte - G. Imparato, *Aumenti e riduzioni di capitale*, Napoli, 1998, 23-24), né la riserva sovrapprezzo nei limiti indicati (G.F. Campobasso, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino, 2006, 480) sono distribuibili fra i soci per tutta la durata della società. L'ordine di erosione fra utili e riserve sarebbe dunque il seguente: a) utili di periodo; b) utili pregressi di esercizio; c) riserve facoltative; d) riserve statutarie; e) riserve aventi origine fiscale e riserve da rivalutazione monetaria; f) riserva sovrapprezzo; g) riserva legale; h) capitale sociale. In dottrina F. Platania, *Le modifiche del capitale*, Milano, 1998, pag. 186 predilige invece anteporre alle riserve sovrapprezzo e legale la sola riserva da rivalutazione monetaria; la riserva da rivalutazione cespiti immobiliari (fra cui quella in commento), invece, andrebbe erosa al pari delle riserve statutarie.

nell'ordine di erosione da ultimo descritto, della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 nella stesura del verbale di assemblea straordinaria di ripianamento perdite ex art. 2447 c.c. (e del pari ex art. 2446, comma 2, c.c., in cui - stante l'espressa previsione dell'art. 111 *terdecies* disp. att. c.c. - alla verbalizzazione notarile dell'assemblea ordinaria seguirà l'iscrizione a Registro Imprese ex art. 2436 c.c.).

### **3.3 Utilizzo parziale della riserva e sua riduzione proporzionale, al fine di poter procedere alla distribuzione dell'utile**

L'art. 13, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone nella sua seconda parte che "in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o *ridotta* [corsivo aggiunto, n.d.r.] in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile".

Come accennato nel precedente sotto-paragrafo, il Notaio può "imbattersi" nell'utilizzo della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 durante la verbalizzazione assembleare di riduzione del capitale sociale ex artt. 2446 o 2447 c.c., in cui detta posta di patrimonio netto contribuisce all'assorbimento parziale della perdita prima che si riveli necessario intervenire sul capitale sociale, abbassandone la soglia nominale.

Può accadere, invece, che la riserva da rivalutazione - formatasi nel rispetto della disciplina speciale - sia stata sufficiente ad assorbire integralmente il disavanzo registrato, con ciò non essendosi determinata una perdita sul capitale in senso tecnico, ma solo una perdita bilanciata dalla presenza di poste utilizzabili "a copertura" (85). In questo caso, in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea ordinaria avrà la facoltà di impiegare la riserva in commento a copertura della perdita registrata; il Notaio, escluso da questo momento assembleare che non richiede *ex lege* il suo intervento di verbalizzazione, potrà venire a conoscenza dell'avvenuta riduzione della riserva solo in via "indiretta e successiva", attraverso la lettura delle delibere di approvazione e la consultazione dei bilanci stessi.

Il ruolo del Notaio riemerge, invece, nel momento in cui i soci, dopo aver utilizzato parzialmente la riserva da rivalutazione a copertura di perdite pregresse, a fronte della maturazione di nuovi utili, intendano procedere alla distribuzione del dividendo.

In tale caso specifico, la legge di rivalutazione stessa (sulla cui base si era costituita la posta di netto) pone un'alternativa secca:

- a) utilizzare una parte di utile per reintegrare la riserva parzialmente utilizzata;
- b) procedere ad una formale riduzione della riserva, mediante delibera dell'assemblea straordinaria e verbalizzazione notarile.

#### **(segue): la reintegrazione della riserva**

L'ipotesi *sub a*) si esaurisce in una decisione assunta dall'assemblea ordinaria in fase di approvazione del bilancio di esercizio, così esemplificabile: 1) in data 30.03.2011 l'assemblea ordinaria della Alfa s.p.a., nell'approvazione del bilancio, delibera il ripianamento della perdita di esercizio 2010, impiegando parzialmente la riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che scende dagli originari Euro 500.000 ad Euro 400.000; 2) in data 30.03.2012 l'assemblea ordinaria della Alfa s.p.a., nell'approvazione del bilancio, delibera il ripianamento della perdita di esercizio 2011, impiegando ancora parzialmente la riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che scende da Euro 400.000 ad Euro 300.000; 3) in data 30.03.2013, a fronte di un utile maturato nell'esercizio 2012, pari a complessivi Euro 400.000, viene decisa la distribuzione fra i soci Tizio e Caio. In tal caso, l'assemblea ordinaria - optando per la soluzione operativa testé prospettata - delibererà prima la ricostituzione della riserva da rivalutazione fino agli originari Euro 500.000 (con ciò impiegando metà dell'utile maturato nell'esercizio 2012) e poi la distribuzione dei residui Euro 200.000 a beneficio di Tizio e Caio.

#### **(segue): la riduzione della riserva in misura corrispondente**

Molto più interessante, sul piano teorico, è invece la modalità decisionale *sub b*), la quale - come accennato - presenta uno spazio di intervento notarile: la legge speciale, infatti, dispone che la riduzione della riserva debba avvenire mediante una deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In questa ipotesi, a differenza di quanto avviene nel primo comma dell'art. 13 in esame (di seguito oggetto di vaglio critico), il termine "riduzione" è utilizzato in modo corretto dal momento che l'assemblea straordinaria ade-

#### **Nota:**

(85) Secondo l'orientamento qui condiviso, infatti, la perdita deve essere determinata al netto delle riserve, potendosi solo successivamente procedere alla riduzione del capitale, nella misura appunto corrispondente alla perdita; conformi su questo punto nella dottrina notarile C. A. Busi, *op. cit.*, 34 e G.A.M. Trimarchi, *Le riduzioni del capitale sociale*, Milano, 2010, 204 ss.; nel pensiero accademico si segnalano *ex multis* le autorevoli posizioni in senso conforme di R. Nobili - M.S. Spolidoro, *La riduzione di capitale*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 6\*, Milano, 2000, 285 ss. e F. Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1995, 689. Nella giurisprudenza di merito si segnalano *ex multis* Trib. Roma 7 ottobre 2005, in *Riv. not.*, 2006, 1101, ove è dato leggere "La nozione di perdita rilevante ai fini dell'applicazione del precetto di cui all'art. 2482-bis c.c. è quella determinata al netto delle riserve, dei fondi appostati al passivo, degli utili non distribuiti ed anche degli utili di periodo, purché questi ultimi risultino da situazione patrimoniale approvata dall'assemblea e redatta secondo gli stessi criteri, imposti dalla legge per la formazione del bilancio"; *ante* riforma, cfr. Trib. Roma 17 marzo 2000, in *Dir. prat. soc.*, 2000, 17, 89; Trib. Roma 12 novembre 1999, *decr.*, in *Giur. it.*, 2000, II, 1241 e Trib. Roma 16 dicembre 1996, *decr.*, in *Riv. not.*, 1998, 527.



gua il valore nominale della riserva all'importo residuo, dopo l'utilizzo fattone in sede ordinaria, a copertura delle perdite *medio tempore* registrate.

La peculiarità di questa verbalizzazione sono molteplici: in primo luogo, in deroga alla generale sovranità dell'assemblea ordinaria sulle riserve, la legge attribuisce il compito di attuare questa riduzione *sui generis* all'assemblea straordinaria *ex art.* 2445 c.c.; in secondo luogo, la legge esclude espressamente l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 2445 c.c., non lasciando cioè spazio all'opposizione del ceto creditorio.

Le ragioni di questa scelta di competenza assembleare *ex art.* 2365 c.c. non sono di intuitiva comprensione, atteso che la matrice legale (e, si badi, non statutaria) della riserva in parola non impone, sul piano formale, un adeguamento nominale che si traduca in una modifica statutaria; in altri termini, potrebbe supporre che così come l'assemblea ordinaria utilizza la riserva per coprire, anche in più volte, le perdite di esercizio registrate, del pari potrebbe procedersi da parte della stessa ad un adeguamento numerico della posta.

Il dato testuale appare, tuttavia, inequivocabile ed un'autorevole dottrina, nel commento alla *mens legis*, ha sinteticamente osservato come "la competenza attribuita all'assemblea straordinaria si spiega con l'equiparazione della riduzione della riserva (a seguito di perdite) alla riduzione del capitale per perdite (rispetto alla quale non trovano applicazione le norme dell'art. 2445 sull'opposizione dei creditori" (86)).

Il problema della competenza assembleare si pone con maggiore evidenza nella società a responsabilità limitata, rispetto alla quale difetta ogni previsione normativa dedicata (87). Parte della dottrina affronta la problematica sulla base di un ragionamento testuale ed affermando che "con ogni probabilità, nella s.r.l. riformata (in cui non vi è più la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria) la competenza sia dei soci, pur non rientrando nella previsione dei nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., donde la non necessità del metodo assembleare" (88).

Il ragionamento non convince sotto due profili: in primo luogo, il mancato richiamo nei numeri 4 e 5 non appare decisivo, atteso che la formulazione degli stessi ha carattere generale, non potendo prendere in considerazione ipotesi di dettaglio come quella in commento; in secondo luogo, dinanzi ad una previsione di legge lacunosa sul punto e quanto meno originale nella sua formulazione, ritengo preferibile operare un ragionamento "in simmetria" con la s.p.a. e dunque adottare anche in questo caso una decisione assembleare, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 2482-*ter* c.c. in tema di riduzione reale, pur senza riconoscere spazio ad alcun diritto di opposizione al ceto dei creditori.

Il mancato richiamo alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, oltre a bypassare il diritto di opposizione, consente di evitare che l'avviso di convocazione debba contenere le ragioni e le modalità della riduzione; questa considerazione, corretta sul piano formale, non è impeditiva alla predisposizione di un verbale notarile che dia conto - in seno alla narrativa del Presidente dell'assemblea - delle differenti operazioni che hanno preceduto la delibera in parola (formazione della riserva, progressive decurtazioni della stessa per assorbire le perdite registrate nel tempo, la necessità di ridurre la riserva con l'espresso fine di procedere alla distribuzione degli utili).

La peculiarità di questa delibera assembleare è indubbia. Per espressa previsione legale, infatti, l'assemblea straordinaria delibera una formale presa d'atto algebrica dell'avvenuta erosione parziale o totale della riserva da rivalutazione; in altre parole, la delibera in esame non incide sul patrimonio netto (89), ma formalizza una ricognizione dello stato contabile della riserva.

La legge richiede, infatti, al fine di legittimare la distribuzione dell'utile di esercizio maturato, un presupposto formale specifico: una "fotografia" del valore numerico della riserva da rivalutazione, in precedenza utilizzata attraverso delibere dell'assemblea ordinaria miranti all'assorbimento delle perdite in fase di approvazione del bilancio. La presente delibera di assemblea straordinaria, sotto altro profilo, non determina alcuna modifica statutaria e, conseguentemente, non è soggetta al controllo di legalità *ex art.* 2436 c.c., difettando una modifica statutaria *ex se* (90). Qualche riserva, invece, può essere avanzata in ordine al profilo pubblicitario. La mancanza di un'espressa previsione normativa a riguardo e l'inapplicabilità dell'art. 2436 c.c. alla delibera in esame giustificano senza dubbio la

### Note:

(86) Così si esprimono R. Nobili - M.S. Spolidoro, *op. cit.*, 202; sferzante è, invece, la posizione assunta da F. Zucconi, *Delibera assembleare di riduzione delle riserve di rivalutazione monetaria*, in *Le Società*, 1995, 1615 ss., il quale afferma "Per ragioni francamente incomprensibili, il legislatore richiede, cioè, che la delibera di riduzione della riserva risulti da atto pubblico e sia assunta con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, escludendo contestualmente l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e la possibilità di opposizione".

(87) In ambito di società di persone, invece, non vi è ragione per distaccarsi dalla regola unanimitaria, salva l'ipotesi di una deroga programmatica all'art. 2252 c.c. voluta dai soci a riguardo.

(88) In questi termini si esprime G.A.M. Trimarchi, *L'aumento del capitale*, cit., 50.

(89) Cfr. Quesito CNN n. 135-2010/I e 116-2010/T, *Riserve da rivalutazione utilizzate a copertura perdite*, a firma di V. Mastroiacono e A. Paolini, in cui - dopo aver riconosciuto la necessità dell'intervento notarile in questa particolare delibera - si ammette il carattere cognitivo della stessa, la quale non determina alcuna compromissione della garanzia patrimoniale dei creditori (atteso che, sia consentito aggiungere, essa non fa altro che formalizzare la misura dell'erosione della riserva da parte di una perdita già registrata).

(90) In senso conforme e favorevole alla necessità della verbalizzazione notarile è il Quesito CNN 87-2011/I, *Distribuzione della riserva di rivalutazione fiscale. Modalità*, a firma di A. Ruotolo, secondo il quale "essendo prevista la competenza dell'assemblea straordinaria, non può non esservi la verbalizzazione notarile (*ex art.* 2375, secondo comma, c.c.)". Differente, se correttamente intesa, pare la posizione assunta dallo Studio CNN 140-2011/I, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (parte seconda)*, a firma di G.A.M. Trimarchi, 12, il quale esclude addirittura la necessità dell'intervento notarile.

non necessità dell'iscrizione al Registro Imprese territorialmente competente; ciò non esclude, tuttavia, che il notaio verbalizzante possa procedere volontariamente al deposito della delibera in commento per conseguire un'utile forma di pubblicità-notizia (la quale rende l'atto conoscibile ma non incide sulla sua efficacia o validità né tanto meno sul suo perfezionamento) (91).

### Tecnica redazionale Modello di delibera

Repertorio numero ...  
Raccolta numero ...

#### VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

1. Per le ragioni esposte nel testo, il ricorso alla sessione assembleare pare essere la soluzione tecnica più coerente sia nella società azionaria, sia nella società a responsabilità limitata.

*Il... (indicazione del giorno, del mese e dell'anno).*

*Alle ore... e minuti...*

*in ... alla via ..., presso la sede sociale della infra generalizzata società.*

*avanti a me dr. ..., notaio iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di..., residente in ... con studio alla via ... n. ...,*

SI È RIUNITA

*l'assemblea straordinaria della società "ALFA S.p.a.", con sede in ..., alla via ..., con capitale sociale di Euro ..., interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di..., per discutere e deliberare sul seguente*

ORDINE DEL GIORNO

– *approvazione della situazione patrimoniale aggiornata;*

– ***delibera di riduzione parziale della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185.***

2. Il mancato richiamo alla disciplina di cui ai commi 2 e 3 consente di evitare che l'avviso di convocazione debba contenere le ragioni e le modalità della riduzione della riserva; tuttavia, come di seguito indicato, in seno alla narrativa del Presidente dell'assemblea è opportuno - anche al fine di una migliore intellegibilità dell'atto medesimo - richiamare le differenti operazioni che hanno preceduto la delibera in sé (formazione della riserva, progressive decurtazioni della stessa per assorbire le perdite registrate nel tempo, la necessità di ridurre la riserva con l'espresso fine di procedere alla distribuzione degli utili).

È PRESENTE

*il signor... nato a ... il... (indicazione del giorno, del mese e dell'anno), domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e Presidente dell'assemblea dei soci.*

*Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.*

*Io notaio dò atto di quanto segue.*

*Assume la presidenza, ai sensi dell'art. ... dello Statuto sociale, il signor ..., in detta sua qualità, il quale*

CONSTATA

– *la presenza e la legittimazione ad intervenire:*

– *dei seguenti titolari del diritto di piena proprietà sul capitale sociale, rappresentato da complessive numero ... azioni del valore nominale di Euro ... cadauna:*

— *Tizio de Tiziis, nato a ... (luogo di nascita) in data ... (indicazione del giorno, del mese e dell'anno), residente in ... in via ... numero ... C.F. ... titolare in piena proprietà di numero ... azioni ordinarie, del valore nominale di Euro ... ciascuna, pari a complessivi nominali Euro ..., per una quota di capitale sociale posseduta pari al ... per cento;*

---

#### Nota:

(91) Ciò a maggior ragione se, per richiesta espressa della società, il verbale si divide in due parti: a) *Parte prima*: delibera assembleare straordinaria di riduzione della riserva; b) *Parte seconda*: delibera assembleare ordinaria di distribuzione dell'utile. La stessa funzione conoscitiva si riconosce alla pubblicità del bilancio, attraverso la quale non si vuole rendere opponibile il bilancio ai terzi (effetto connesso all'iscrizione), ma realizzare uno scopo meramente conoscitivo proprio della pubblicità-notizia (che si ottiene con il deposito), consentendo a tutti gli interessati di esaminarlo e di trarre le conclusioni sui rapporti da instaurare o da proseguire con la società.

— - (come sopra per gli altri soci);  
[eventuale: - il regolare deposito delle azioni e delle deleghe presso la sede sociale;]  
– la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua stessa persona e dei consiglieri ... (nome, cognome e generalità);  
– la presenza del Presidente del Collegio Sindacale signor ... (nome, cognome e generalità) e di entrambi i sindaci effettivi (nome, cognome e generalità di entrambi i sindaci effettivi);  
alle ore ... e minuti ...

### DICHIARA

validamente costituita l'assemblea in quanto regolarmente convocata ... (modalità in dettaglio) / totalitaria ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente ed espone quanto segue:

– la Alfa S.p.A., ricorrendo alla procedura di cui al d.l. 29 novembre 2008, n. 185, ha costituito ed iscritto a bilancio una riserva da rivalutazione per complessivi Euro ...;  
– detta riserva, a copertura delle perdite di esercizio maturate al 31 dicembre 2010, è stata parzialmente erosa, per complessivi Euro ..., con ciò diminuendo da Euro ... ad Euro ..., come risulta da delibera di approvazione del bilancio 2010 (precisazioni ed estremi);  
– detta riserva, a copertura delle perdite di esercizio maturate al 31 dicembre 2011, è stata ulteriormente e parzialmente erosa, per complessivi Euro ..., con ciò diminuendo ancora da Euro ... ad Euro ..., come risulta da delibera di approvazione del bilancio 2011 (precisazioni ed estremi);  
– infine, detta riserva, a copertura delle perdite di esercizio maturate al 31 dicembre 2012, è stata ancora parzialmente erosa, per complessivi Euro ..., con ciò diminuendo da Euro ... ad Euro ..., come risulta da delibera di approvazione del bilancio 2012 (precisazioni ed estremi);  
– detta riserva è oggi pari ad Euro ..., come risulta altresì dalla situazione patrimoniale aggiornata (precisazioni);  
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 23 del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non si può far luogo a distribuzione degli utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente alle registrate erosioni a seguito di perdite con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. La riserva da rivalutazione può essere stata utilizzata più volte a copertura di perdite di esercizio susseguitesesi nel tempo; è opportuno dar conto delle successive riduzioni attuate nel tempo da parte dell'assemblea ordinaria, prima di formalizzare - con la presente deliberazione in fase straordinaria - il valore nominale residuo della riserva stessa.

Ciò esposto, il Presidente propone di avvalersi di tale facoltà di legge, deliberando la riduzione parziale della riserva nei termini sopradescritti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole a tale operazione, ricorrendo tutti i presupposti di legge.

In conseguenza il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi.

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società "ALFA S.p.a.", udita ed approvata la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale

### DELIBERA QUANTO SEGUE:

– I -

– di approvare la situazione patrimoniale aggiornata;

– II -

– di ridurre la riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185, in quanto parzialmente utilizzata per la copertura di perdite relative ai precedenti esercizi, come risulta dai relativi verbali di assemblea di approvazione di bilancio, nei termini sopra descritti, da Euro ... ad Euro ..., dunque per complessivi Euro ...;

– III -

– di prendere atto che al buon esito della presente delibera, sarà consentito alla società di procedere alla distribuzione degli utili nei modi di legge e di statuto;

4. Il carattere ricognitivo della delibera in esame suggerisce di dare conto degli effetti legali che da essa conseguono, sempre nell'ottica di una maggiore chiarezza in ordine agli effetti della delibera adottata.

– IV -

– di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società affinché provveda a compiere tutto quanto occorre per gli adempimenti pubblicitari ed iscrizionali conseguenti alla presente delibera".

*Il presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto manifestato peralzata di mano dai soci rappresentanti l'intero capitale sociale, ha deciso di approvare all'unanimità / ... (quorum) il testo della deliberazione e proclama i risultati della votazione.*

*Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria, alle ore ... e minuti ... [chiusa dell'atto]*

### **3.4 La distribuzione diretta della riserva da rivalutazione ai soci**

La quarta modalità di utilizzo della riserva da rivalutazione può essere quella di una distribuzione fra i soci stessi, a prescindere da una preventiva parziale utilizzazione a ripianamento perdite.

La formulazione della prima parte del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 342/2000 è ambigua ove dispone che "la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere *ridotta* soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile".

Come accennato, nell'economia del comma 2 dell'art. 13 in esame, il termine "ridotta" è utilizzato due volte, ma con significato opposto:

a) in seno alla prima parte del comma in modo assolutamente improprio: il termine "ridotta" deve essere letto come "restituita";

b) in seno alla seconda parte in modo corretto, atteso che - come visto nel precedente paragrafo 3.3. - l'assemblea straordinaria delibera una riduzione della riserva in chiave ricognitiva, a fronte di una diminuzione già avvenuta.

Chiarito, dunque, che il termine "ridotta" è da intendersi come "restituita ai soci", il testo della legge appare sicuramente più chiaro e coerente nella misura in cui richiama la disciplina della riduzione reale del capitale sociale ed in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 2445 del codice civile. Il richiamo normativo - effettuato ad una normativa *ante* Riforma - è da ritenersi tuttora valido, a maggior ragione avuto riguardo ad un meccanismo di riduzione del capitale sociale definitivamente sganciato dal concetto di esuberanza (92).

La distribuzione della riserva in esame fra i soci non è quindi completamente inibita, ma assoggettata al rispetto del rigido *iter* procedimentale codificato nei quattro commi dell'art. 2445 c.c.: in quest'ottica capitale sociale e riserva da rivalutazione sono equiparate a tutti gli effetti (93).

#### **(segue): riduzione della riserva e limiti impliciti**

Il richiamo alla disciplina dell'art. 2445 c.c. impone di analizzare in questa sede il problema dei cc.dd. limiti impliciti, adeguando la prospettiva di indagine al particolare caso in esame in cui la riduzione reale incide sulla riserva e non già sul capitale.

La riduzione reale del capitale sociale, a differenza della riduzione per perdite che ha carattere nominale o contabile, è accompagnata da una contestuale riduzione del patrimonio sociale, cui fa seguito ora la restituzione ai soci, ora la liberazione dal vincolo di appostamento a capitale per essere convertita in riserva. Venuto meno nella formulazione codicistica il c.d. requisito dell'"esuberanza", l'operazione si contraddistingue *post* riforma per il carattere facoltativo e volontario, nel rispetto di una serie di limiti espressi ed immanenti.

I primi riguardano:

- l'importo del capitale sociale, che, successivamente alla riduzione, non può essere inferiore al minimo legale previsto per la società deliberante;

- il rispetto della proporzione, stabilita dall'art. 2412 c.c. (tra obbligazioni in circolazione e capitale, riserva legale e riserve disponibili) e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il mantenimento delle azioni proprie possedute entro determinati limiti quantitativi.

Altri limiti, non esplicitati né richiamati dall'art. 2445 c.c., vengono desunti da differenti disposizioni del codice e sono legati alla necessità di mantenere, ad esempio, il rapporto proporzionale tra capitale sociale e categorie di azioni con voto limitato (stabilito dall'art. 2351, comma 2, c.c.) oppure tra patrimonio netto e patrimoni destinati (stabilito dall'art. 2447-*bis*, comma 2, c.c.). In dottrina, infine, è stata oggetto di discussione l'individuazione di ulteriori limiti alla riduzione volontaria, per la necessità di agire con coerenza rispetto alla disciplina normativa dettata con riferimento a determinate circostanze sociali, come lo stato di liquidazione o la presenza di perdite.

Il tema dei limiti rapportato all'analisi giuridica del regime di utilizzo della riserva speciale *ex* D.L. 29 novembre 2008, n. 185 consente di svolgere alcune ulteriori considerazioni.

La mancanza di un rapporto obbligatorio pregresso fra società e soci (come avviene nel caso di conferimenti non integralmente liberati) rispetto alla riserva consente di affermare che l'unica modalità di attuazione della delibera

#### **Note:**

(92) Per un'analisi di questo profilo sia consentito il rinvio alle considerazioni svolte da P. Divizia - L. Olivieri, *La riduzione del capitale sociale in presenza di azioni non integralmente liberate. Analisi giuridica e contabile del problema*, in *Riv. not.*, 2011, 993 ss. ed *ivi* altra bibliografia citata.

(93) Sinteticamente può osservarsi come il differimento dell'eseguibilità della delibera all'infruttuoso decorso del termine di novanta giorni (al mancare cioè di opposizione) sottolinei il profilo di potenziale nocimento che l'operazione può arrecare al ceto creditorio; come diffusamente analizzato nella nota 17 (qui da intendersi interamente richiamata e condivisa), si pone in termini differenti l'ipotesi di indistribuibilità relativa di cui all'art. 2423, quarto comma, c.c.



è rappresentata dalla distribuzione materiale di somme ai soci, in proporzione alla misura di partecipazione al capitale sociale; non paiono esservi ostacoli, peraltro, all'assunzione di una delibera di distribuzione non proporzionale, ancorché sorretta dal voto unanime dei soci (94).

Tornando all'analisi dei limiti, ritengo che l'unico limite che interessi la riduzione della riserva in esame sia quello relativo alla misura dei patrimoni destinati, in quanto l'art. 2447-bis c.c. fissa il limite dimensionale di questi ultimi nel 10% del patrimonio netto (fra le cui voci figura, dunque, la riserva da rivalutazione).

Gli altri limiti afferiscono più o meno direttamente la misura del solo capitale sociale, ad eccezione del limite di cui all'art. 2412 c.c., il cui perimetro operativo, però, secondo la dottrina prevalente non coinvolgerebbe la riserva da rivalutazione (95); quest'ultima considerazione, peraltro, alla luce della novellata formulazione dell'art. 2412 c.c. ed il venir meno del limite di emissione, degrada a mera considerazione accademica (96).

Con riferimento al limite della pendenza dello stato di liquidazione, la dottrina notarile ha riconosciuto l'ammissibilità dell'operazione nelle more di questa delicata fase, ferme restando però sia il rispetto del dettato dell'art. 2491, comma 2 del codice civile, sia la distinzione sul piano teorico fra distribuzione di utili e distribuzione di acconti (97). Può sorgere un dubbio, infine, circa la possibilità di attuare una riduzione della riserva da rivalutazione in presenza di perdite. Il tema è stato affrontato dalla dottrina con riferimento alla riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. con approdi teorici differenti (98); nell'economia del presente contributo, ritengo preferibile la tesi affermativa e ritenere legittima ed attuabile la riduzione (con distribuzione) della riserva da rivalutazione, a condizione però che all'esito dell'operazione la società non si venga a trovare in una situazione di perdita oltre il terzo (dunque, definibile "patologica"). Sia consentita a riguardo un'esemplificazione. Alfa s.p.a. espone un capitale sociale pari ad Euro 600.000 interamente sottoscritto e versato e la sola riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 pari ad Euro 200.000. Si registra una perdita di esercizio 2012 pari ad Euro 300.000, la quale - computata la riserva in esame - non determinerebbe la necessità di un intervento sul capitale (la perdita, infatti, erosa integralmente la riserva, si assesta sulla misura di 1/6 del capitale sociale (Euro 100.000 su complessivi Euro 600.000). In questo frangente, una riduzione integrale e redistribuzione della riserva da rivalutazione non pare consentita, atteso che - al suo buon esito - la società esporrebbe una perdita sul capitale pari ad 1/2 (Euro 300.000 su complessivi Euro 600.000), dunque in piena patologia.

Chiariti questi profili, si propone di seguito un esempio di tecnica redazionale volto ad assecondare la richiesta dei soci di giungere ad una distribuzione della riserva da rivalutazione in precedenza formata, nei limiti sostanziali e procedurali imposti dalla legge.

## Tecnica redazionale

Repertorio numero ...

Raccolta numero ...

### VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

1. Per le ragioni esposte nel testo, il ricorso alla sessione assembleare pare essere la soluzione tecnica più coerente sia nella società azionaria, sia nella società a responsabilità limitata.

#### Note:

(94) Con ciò attuandosi un'interpretazione estensiva dell'Orientamento del Comitato Triveneto H.G.13 (consultabile su AA.VV., *Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari*, Milano, 2011, 81 senza motivazione), il quale - pensato ovviamente per il capitale sociale - può in questa sede essere applicato a questa riduzione "reale della riserva da rivalutazione". Con riferimento alla determinazione del *quantum* distribuibile, può osservarsi come il Notaio verbalizzante dovrà operare sulla base delle risultanze contabili aggiornate della società, senza poter (né dover) entrare nel merito di una valutazione circa le modalità di calcolo della posta in sé; può osservarsi, tuttavia, che l'ammontare massimo distribuibile nel caso di avvenuto riconoscimento fiscale della riserva dovrà tener conto di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva. Riprendendo l'esempio numerico proposto nel paragrafo 2, quindi, l'ammontare massimo distribuibile sarà pari ad Euro 689.500 e non già ad Euro 700.000; nel caso in cui il riconoscimento fiscale non sia avvenuto, fermi restando i profili di tassazione sopra indicati nel paragrafo 2, l'ammontare massimo distribuibile torna ad Euro 700.000.

(95) Cfr. Quesito CNN n. 55-2011/I, *Rilevanza delle riserve da rivalutazione ai fini del calcolo del limite quantitativo all'emissione di obbligazioni ex art. 2412 c.c.*, a firma di A. Ruotolo - D. Boggiali ed altra dottrina *ivi* citata.

(96) Anche sotto la vigenza del limite di emissione delle obbligazioni, il ragionamento seguito dalla dottrina in parola non era, a mio avviso, condivisibile. La riserva da rivalutazione, infatti, è contraddistinta non già da un regime di indisponibilità assoluta, bensì relativa ed il suo impiego ai fini dell'aumento gratuito e del ripianamento perdite appare indiscutibile. A ben vedere, solo la distribuibilità della riserva segue un regime aggravato, attuabile solo con la tecnica redazionale di cui in prosieguo. Non pareva quindi avere senso inibire il calcolo della stessa per la determinazione del limite di emissione, quando si sarebbe potuto giungere al conteggio della medesima facendo precedere alla delibera di emissione un'operazione di aumento gratuito ex art. 2442 c.c. (che sottoponesse - anche solo a quel fine - la riserva da rivalutazione al regime vincolistico del capitale sociale). Sotto altro profilo, poi è la stessa legge di rivalutazione a parificare - in termini di tutela dei creditori sociali - la riduzione (e distribuzione) della riserva a quella del capitale sociale.

(97) Di questa specifica problematica si occupa il Quesito CNN n. 135-2010/I e 116-2010/T, *Riserve da rivalutazione utilizzate a copertura perdite*, cit.

(98) Cfr. C.A. Busi, *op. cit.*, 582 ss.

Il... (indicazione del giorno, del mese e dell'anno).

Alle ore... e minuti...

in ... alla via ..., presso la sede sociale della infra generalizzata società.

avanti a me dr. ..., notaio iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di..., residente in ... con studio alla via ... n. ....

#### SI È RIUNITA

*l'assemblea straordinaria della società "ALFA S.p.a.", con sede in ..., alla via ..., con capitale sociale di Euro ..., interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di..., per discutere e deliberare sul seguente*

#### ORDINE DEL GIORNO

– *approvazione della situazione patrimoniale aggiornata;*  
– ***delibera di riduzione parziale della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e distribuzione del residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute in denaro ed sulla base delle seguenti ragioni...(descrizione delle motivazioni che hanno indotto alla riduzione).***

2. Il richiamo alla disciplina di cui ai commi 2 e 3 fa sì che l'avviso di convocazione debba contenere le ragioni e le modalità della riduzione della riserva; a ciò è opportuno aggiungere, in seno alla narrativa del Presidente dell'assemblea, richiamare le differenti operazioni che hanno preceduto la delibera in sé (formazione della riserva, progressive decurtazioni della stessa per assorbire le perdite registrate nel tempo, la necessità di ridurre la riserva con l'espresso fine di procedere alla distribuzione degli utili).

#### È PRESENTE

*il signor... nato a ... il... (indicazione del giorno, del mese e dell'anno), domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e Presidente dell'assemblea dei soci.*

*Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.*

*Io notaio dò atto di quanto segue.*

*Assume la presidenza, ai sensi dell'art. ... dello Statuto sociale, il signor ..., in detta sua qualità, il quale*

#### CONSTATA

– *la presenza e la legittimazione ad intervenire:*

– *dei seguenti titolari del diritto di piena proprietà sul capitale sociale, rappresentato da complessive numero ... azioni del valore nominale di Euro ... cadauna:*

— *- Tizio de Tiziis, nato a ... (luogo di nascita) in data ... (indicazione del giorno, del mese e dell'anno), residente in ... in via ... numero ... C.F. ... titolare in piena proprietà di numero ... azioni ordinarie, del valore nominale di Euro ... ciascuna, pari a complessivi nominali Euro ..., per una quota di capitale sociale posseduta pari al ... per cento;*

— *- (come sopra per gli altri soci);*

*[eventuale: - il regolare deposito delle azioni e delle deleghe presso la sede sociale;]*

– *la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua stessa persona e dei consiglieri ... (nome, cognome e generalità);*

– *la presenza del Presidente del Collegio Sindacale signor ... (nome, cognome e generalità) e di entrambi i sindaci effettivi (nome, cognome e generalità di entrambi i sindaci effettivi);*

*alle ore ... e minuti ...*

#### DICHIARA

*validamente costituita l'assemblea in quanto regolarmente convocata ... (modalità in dettaglio) / totalitaria ed apre la discussione sull'ordine del giorno.*

*Prende la parola il Presidente ed espone quanto segue:*

– *la Alfa S.p.A., ricorrendo alla procedura di cui al d.l. 29 novembre 2008, n. 185, ha costituito ed iscritto a bilancio una riserva da rivalutazione per complessivi Euro ...;*

– *detta riserva, a copertura delle perdite di esercizio maturate al 31 dicembre 2010, è stata parzialmente erosa, per complessivi Euro ..., con ciò diminuendo da Euro ... ad Euro ..., come risulta da delibera di approvazione del bilancio 2010 (precisazioni ed estremi);*

– *detta riserva, a copertura delle perdite di esercizio maturate al 31 dicembre 2011, è stata ulteriormente e parzialmente erosa, per complessivi Euro ..., con ciò diminuendo ancora da Euro ... ad Euro ..., come risulta da delibera di approvazione del bilancio 2011 (precisazioni ed estremi);*

– *infine, detta riserva, a copertura delle perdite di esercizio maturate al 31 dicembre 2012, è stata ancora parzialmente erosa, per complessivi Euro ..., con ciò diminuendo da Euro ... ad Euro ..., come risulta da delibera di approvazione del bilancio 2012 (precisazioni ed estremi);*

– *detta riserva è oggi pari ad Euro ..., come risulta altresì dalla situazione patrimoniale aggiornata;*

– *è oggi intenzione della società procedere alla distribuzione del residuo della riserva fra i soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.*

*Ciò esposto preliminarmente, il Presidente ricorda ai soci che la distribuzione della riserva da rivalutazione deve avvenire nel rispetto della procedura indicata dal combinato disposto degli artt. 15 comma 23 del citato d.l. 29 novembre 2008, n. 185 e 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342; in particolare, ai sensi della prima parte del comma 2 del citato art. 13 detta riserva "può essere ridotta (da intendersi "distribuita") soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".*

*In ragione di ciò, la deliberazione (e dunque la distribuzione ai soci della riserva in parola) potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro detto termine nessun creditore sociale, il cui rapporto creditorio sia sorto anteriormente all'iscrizione, abbia fatto opposizione".*

*La distribuzione della riserva in parola avverrà nel rispetto delle seguenti proporzioni:*

*a) al socio Tizio de Tiziis, una somma pari ad Euro...*

*[segue indicazione per tutti gli altri soci e modalità].*

*Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole a tale operazione, ricorrendo tutti i presupposti di legge.*

3. Fra i presupposti di legge che debbono ricorrere vi sono: a) l'assenza di perdite ovvero la presenza di perdite ma nei limiti quantitativi descritti nel testo; b) l'assenza di patrimoni destinati ovvero il rispetto dei limiti di patrimonio netto di cui all'art. 2447-bis c.c. anche all'esito della riduzione e distribuzione della riserva.

*In conseguenza il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi.*

*Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:*

*"L'assemblea della società "ALFA S.p.a.", udita ed approvata la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale*

## DELIBERA QUANTO SEGUE:

- I -

*- di approvare la situazione patrimoniale aggiornata;*

- II -

*- di ridurre la riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185, in quanto parzialmente utilizzata per la copertura di perdite relative ai precedenti esercizi, come risulta dai relativi verbali di assemblea di approvazione di bilancio, nei termini sopra descritti, da Euro ... ad Euro ..., dunque per complessivi Euro ...;*

4. La riserva da rivalutazione, utilizzata più volte a copertura di perdite di esercizio susseguitesesi nel tempo, deve essere preliminarmente ridotta con l'espresso fine di formalizzarne il valore nominale residuo, prima della deliberata distribuzione.

- III -

*- di distribuire detto residuo, alla condizione di cui infra, fra i soci signori...(individuazione nominativa), nel rispetto delle seguenti proporzioni e precisamente: al socio Tizio de Tiziis, la somma di Euro...; ... [segue indicazione delle somme da distribuire agli altri soci e modalità].*

- IV -

*- di prendere atto che detta delibera di distribuzione è subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c., decorrenti dal giorno di iscrizione della presente delibera, senza che alcun creditore avente diritto abbia fatto opposizione nei modi di legge;*

5. A differenza della prima delibera di adeguamento nominale della riserva (di fatto neutra rispetto alle pretese del ceto creditorio), la delibera di distribuzione del valore residuo della stessa deve essere trattata alla stregua di una riduzione reale del capitale ex art. 2445 c.c.; l'esecuzione della delibera, consistente nella restituzione ai soci dei valori proporzionalmente alle partecipazioni al capitale sociale, sarà dunque subordinata alla mancata opposizione dei creditori sociali.

- V -

*- di prendere altresì atto che, in caso di vittoriosa opposizione, la delibera di distribuzione, di cui al precedente punto IV, resterà definitivamente inefficace, mentre la riserva da rivalutazione sarà ridotta a complessivi Euro ..., in ragione dell'avvenuta erosione a seguito delle registrate perdite sopra indicate;*

6. L'eventuale opposizione dei creditori sociali di fatto determinerebbe l'ineseguibilità del momento distributivo della riserva, ma non intacca la fase di adeguamento nominale della posta di netto. Di ciò è opportuno dare conto nel testo di delibera, anche nell'ottica di una più chiara informazione dei soci stessi.

- VI -

– di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società affinché provveda a compiere tutto quanto occorre per gli adempimenti pubblicitari ed iscrizionali conseguenti alla presente delibera e per dare ad essa puntuale adempimento, una volta che essa sarà divenuta eseguibile”.

Il presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto manifestato peralzata di mano dai soci rappresentanti l'intero capitale sociale / ... (quorum), ha deciso di approvare all'unanimità /... il testo della deliberazione e proclama i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria, alle ore ... e minuti ...  
[chiusa dell'atto]

7. L'adempimento pubblicitario relativo all'avveramento o al mancato avveramento della *condicio iuris* esorbita dai compiti notarili, gravando esclusivamente in capo agli amministratori; a ben vedere, infatti, solo questi ultimi potranno consapevolmente attestare che non sono stati notificati atti di opposizione nel termine legale (ovvero che tutti i creditori, il cui rapporto è sorto anteriormente alla data di iscrizione della delibera, hanno prestato il loro consenso oppure sono stati tacitati) (99).

Un'ultima riflessione deve essere dedicata al tema della delibera sottoposta a *condicio iuris*, nella quale non è la volontà privata ma è il legislatore a subordinarne l'efficacia o l'eseguibilità giuridica al verificarsi di un determinato evento nell'ottica di protezione di un interesse sovraindividuale.

Nel caso in esame, la distribuzione del valore economico rappresentato dalla riserva è subordinato nell'esecuzione alla mancata opposizione da parte dei creditori sociali, dato che - come più volte spiegato - capitale sociale e riserva da rivalutazione sono in quest'ottica equiparati pienamente.

Il richiamo espresso all'art. 2445, comma 3, c.c. (che determina la sospensione *medio tempore* del momento distributivo) non consente al Notaio di seguire forme procedurali alternative, come quella dell'anticipata distribuzione delle somme accompagnata all'obbligo di retrocessione di quanto ricevuto dai soci in caso di opposizione dei creditori sociali. A riguardo, in un recente Quesito, l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato ha osservato tanto "che si ritenga la delibera di riduzione immediatamente efficace dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, salva la sua non eseguibilità se non decorsi i novanta giorni, o la si ritenga priva di efficacia (se non a livello endosocietario) sino a tale termine dal quale si può dare ad essa esecuzione, un punto resta fermo: sino al novantesimo giorno gli amministratori non possono dar luogo a restituzioni o a liberazione dall'obbligo dei versamenti nei confronti dei soci" (100).

La disciplina dettata dalla legge speciale non contempla alcuna modalità operativa volta ad assicurare un effetto anticipatorio della restituzione, dato che il comma 4 dell'art. 2445 c.c. non è oggetto di richiamo. A riguardo, nonostante l'espressione di una voce contraria (101), non ritengo decisivo il mancato rinvio espresso per giudicare non applicabile il comma 4 dell'art. 2445 c.c. all'ipotesi in esame; la norma, infatti, può a mio avviso trovare applicazione sia per l'indiscussa connessione procedimentale con il richiamato comma 3, sia per un motivo di ordine sistematico già colto da altra dottrina: per quale motivo, infatti, il Tribunale potrebbe vedersi inibito un potere di intervento sulla riserva, quando la legge glielo consente sul capitale sociale laddove non si ravvisi un nocumento ai creditori?

L'applicazione analogica del quarto comma dell'art. 2445 c.c. all'ipotesi di riduzione reale della riserva da rivalutazione pare quindi, ad avviso di chi scrive, una soluzione percorribile.

---

**Note:**

(99) Così si esprime G. M. Plasmati, *La pubblicità delle delibere condizionate*, Milano, 2011, 94.

(100) In questi termini si esprime il Quesito CNN 87-2011/I, cit., a firma di A. Ruotolo.

(101) Cfr. Quesito CNN 87-2011/I, cit., a firma di A. Ruotolo.